



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI CHIETI**

Prot. n. 38/2019

**PROGETTO ORGANIZZATIVO
PER IL TRIENNIO 1 GENNAIO 2020 - 31 DICEMBRE 2022**
(art. 1 D.Lvo 106/2006)

SOMMARIO

1. PREMESSA. I CRITERI GENERALI E L'ITER DI FORMAZIONE DEL PROGETTO ORGANIZZATIVO	4
2. IL CONTESTO ESTERNO.....	5
3. IL CONTESTO INTERNO. RICOGNIZIONE DELLO STATO ATTUALE DELL'UFFICIO E RISORSE DISPONIBILI.....	6
5. GLI OBIETTIVI GESTIONALI PER IL TRIENNIO 2020-2022.....	11
7. LE STRUTTURE ORGANIZZATIVE PER L'INNOVAZIONE ED IL MONITORAGGIO.....	13
A) UFFICIO INNOVAZIONE.....	14
B) UFFICIO PER IL MONITORAGGIO	14
8. LA DISTRIBUZIONE DEGLI AFFARI PENALI.....	15
8.1 I GRUPPI DI LAVORO SPECIALIZZATI.....	15
8.2. L'UFFICIO DI COLLABORAZIONE DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA - LA SEZIONE AFFARI SEMPLICI	19
8.3 I PROCEDIMENTI A DISTRIBUZIONE DIFFUSA.....	25
8.4 IL TURNO ESTERNO DEI MAGISTRATI.....	26
8.5 GESTIONE E DISTRIBUZIONE DELLE SOPRAVVENIENZE. REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTRIBUZIONI INTERNE. ASSEGNAZIONI E COASSEGNAZIONI.....	27
8.6 I PROCEDIMENTI CONTRO IGNOTI	28
9. ISCRIZIONE E GESTIONE DEGLI ATTI NON COSTITUENTI NOTIZIE DI REATO (MOD. 45).....	28
10. CRITERI DI PRIORITÀ NELLA TRATTAZIONE DEGLI AFFARI.....	29
11. I VICE PROCURATORI ONORARI	30
12. DESIGNAZIONE DEI MAGISTRATI A SVOLGERE LE FUNZIONI DI PUBBLICO MINISTERO NELL'UDIENZA PENALE.	31
13. DIRETTIVE IN MATERIA DI CONTRASTO PATRIMONIALE: SEQUESTRO PREVENTIVO E SEQUESTRO CONSERVATIVO.....	31
14. L'UFFICIO ESECUZIONI PENALI	32
15. L'UFFICIO INTERCETTAZIONI	33
16. GLI AFFARI INTERNAZIONALI E LE ROGATORIE	34
17. IL SETTORE CIVILE.....	34
18. I RAPPORTI CON LA STAMPA.....	35
19. MISURE DI PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ, DI TUTELA E SOSTEGNO DELLA MATERNITÀ E DELLA PATERNITÀ E DI TUTELA DELLE PERSONE CON DISABILITÀ.....	36

20. MISURE ORGANIZZATIVE PER GARANTIRE IL RECUPERO DELLE ENERGIE LAVORATIVE DEI MAGISTRATI IMPEGNATI NEL TURNO ESTERNO.....	36
21. ATTRIBUZIONI RISERVATE AL CAPO DELL'UFFICIO	37
22. I VISTI.....	38
23. I COORDINATORI DEI GRUPPI DI LAVORO SPECIALIZZATI.....	39
24. INFORMAZIONI ALLA PROCURA GENERALE E AD ALTRE AUTORITA' (art. 118-bis e 129 disp. att. c.p.p.)	39
21. DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE	40
TABELLA DELLE ASSEGNAZIONI AI GRUPPI SPECIALIZZATI	41

1. PREMESSA. I CRITERI GENERALI E L'ITER DI FORMAZIONE DEL PROGETTO ORGANIZZATIVO

Il presente progetto organizzativo ha l'obiettivo di consentire il migliore assolvimento dei compiti istituzionali della Procura della Repubblica di Chieti, attraverso la semplificazione dei procedimenti interni di lavorazione degli affari e la razionale distribuzione delle sue risorse.

Certamente l'elaborazione del progetto organizzativo di un ufficio requirente deve partire dall'analisi delle caratteristiche dei fenomeni criminali presenti sul territorio e dei flussi di lavoro che hanno interessato l'ufficio in un arco temporale sufficientemente stratificato, da cui possano ricavarsi informazioni affidabili ed indipendenti da possibili contingenze. Il progetto, inoltre, deve essere attentamente calibrato sulle risorse umane e finanziarie disponibili.

Tuttavia, nella definizione dei moduli organizzativi più appropriati per una struttura complessa come un ufficio giudiziario, occorre anche tenere presente che i sistemi di regolazione su cui il dirigente deve operare spesso attengono a piani assai diversi tra loro e sono connotati da limiti molto stringenti, come definiti dalla legge o dagli atti di normazione secondaria adottati dal Consiglio Superiore della Magistratura.

Al tempo stesso, costituiscono importanti fattori di perimetrazione dei poteri-doveri organizzatori del dirigente la diversa disciplina ordinamentale delle varie categorie professionali inserite nell'apparato burocratico dell'ufficio e la centralizzazione in capo al Ministero della Giustizia delle attività relative al rilascio, gestione ed aggiornamento degli applicativi informatici posti a servizio delle attività dell'ufficio. Senza trascurare, poi, che l'organizzazione di fatto e le prassi operative, che naturalmente si consolidano all'interno di ogni struttura, costituiscono un termine di riferimento imprescindibile per ogni intervento di rimodulazione dei processi lavorativi dell'ufficio.

Se a ciò si aggiunge l'estrema variabilità di diversi fattori di contesto interno ed esterno, che incidono sul funzionamento della struttura (modifiche normative; mutamenti nella composizione del personale di magistratura e di segreteria dell'ufficio; modifiche delle piante organiche; disponibilità di nuovi sistemi informatizzati per la gestione di settori dell'ufficio), ne deriva che è necessario anzitutto **precegliere un modello organizzativo dotato di un alto grado di flessibilità**, che si basi cioè su strutture in grado di sopportare ed assorbire modifiche ed innovazioni operative che ben possono presentarsi nel triennio di vigenza del progetto.

Questo profilo assume importanza ancor maggiore per la Procura della Repubblica di Chieti, ove si consideri che dal 14 settembre 2021 (come disposto da ultimo dall'art. dall'articolo 1, comma 1139, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145) verranno ad essa trasferite le funzioni, il personale di magistratura, il personale amministrativo e quello delle sezioni di Polizia Giudiziaria delle Procure della Repubblica di Vasto e di Lanciano soppresse ai sensi del D.Lvo 155/2012. La nuova pianta organica dei magistrati dell'ufficio, come determinata con **D.M. 1.12.2016**¹, prevede infatti che alla Procura di Chieti saranno assegnati un Procuratore della Repubblica e n. 10 Sostituti Procuratori.

¹ Le piante organiche delle Procure interessate sono state formalmente ripristinate con D.M. 11.7.2017, in conseguenza della disposta proroga dei termini previsti dall'art. 11 comma 3 D.Lvo 155/2012 sino al 13 settembre 2021.

L'insieme di tali fattori conduce pertanto, a parere dello scrivente, alla necessità di favorire la creazione di strutture organizzative quanto più ampie ed "elastiche" possibili, favorendo al tempo stesso la creazione di aree di specializzazione in determinati settori e raggruppando le strutture ed i servizi dell'ufficio in aree di competenze omogenee ed organiche.

A corollario di quanto sopra accennato, occorre altresì che il Progetto Organizzativo preveda la verifica periodica e sistematica dei risultati di gestione, con l'obiettivo di esaminare la *performance* organizzativa dell'ufficio e di individuare eventuali difficoltà operative, così da consentire al dirigente di apportare al Progetto stesso i correttivi necessari.

Data la complessità dell'intervento e dei fattori che vengono in considerazione, per incidere in modo positivo sulla configurazione di una realtà composita come un ufficio giudiziario sembra inoltre necessario ricercare la più ampia condivisione dei soggetti interni ed esterni coinvolti dalle attività dell'ufficio, attraverso la compiuta illustrazione degli obiettivi da perseguire e degli strumenti da impiegare allo scopo. Per questa ragione l'adozione del presente Progetto è stata preceduta da numerose e produttive riunioni con tutti i magistrati dell'ufficio, con i vice procuratori onorari e con il personale amministrativo, con l'obiettivo di illustrare le linee direttrici che lo hanno ispirato e di mettere a confronto le diverse opzioni organizzative adottabili. Nel corso di appositi incontri sono stati inoltre consultati il Presidente ed i giudici del Tribunale di Chieti, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed i responsabili provinciali dei servizi di Polizia Giudiziaria, nonché le rappresentanze delle Organizzazioni Sindacali.

2. IL CONTESTO ESTERNO

Il territorio ricadente nel circondario del Tribunale e della Procura di Chieti è caratterizzato da una densità abitativa relativamente bassa (152 ab/kmq contro i 200 ab/kmq della media nazionale), cui fa da contraltare un elevato tasso di industrializzazione, che si concentra soprattutto nell'area degli agglomerati di Chieti Scalo ed Ortona.

Come altrove, la negativa congiuntura economica degli ultimi anni ha però prodotto serie conseguenze in questo territorio.

Nel triennio 2016-2018, infatti, presso il Tribunale di Chieti sono state aperte ben n. 579 procedure concorsuali, distinte come segue:

PROCEDURE CONCORSALE APERTE NEL PERIODO 01/01/2016 AL 31/12/2018

ANNO	PRE-FALLIMENTARE	FALLIMENTARE	CONCORDATO PREVENTIVO	ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE	PROCEDURE CRISI SOVRAINDEBITAMENTO	TOTALE
2016	154	44	19			217
2017	136	27	14			177
2018	140	31	5	4	5	185
					TOTALE GENERALE	579

Come già si era evidenziato nelle premesse al previgente Progetto Organizzativo 2017-2019, deve pertanto continuare a ricevere particolare attenzione l'azione di contrasto ai **reati contro l'economia, ai reati della crisi d'impresa e dell'insolvenza ed a quelli tributari**. I dati statistici ed investigativi

raccolti sin qui offrono uno spaccato molto preoccupante circa la illecita sottrazione di ingenti risorse all'Erario pubblico ed alle legittime pretese dei creditori: si tratta di fenomeni criminali di cui spesso si sottovaluta la capacità di inquinare il tessuto economico ed imprenditoriale, eppure diffusi ed assai pericolosi, essendo in grado di incidere negativamente sulla sicurezza ed affidabilità dei traffici commerciali e sullo stesso sviluppo economico dell'area.

Allo stesso modo, si conferma l'elevato numero di segnalazioni ed esposti concernenti la commissione di **illeciti contro la Pubblica Amministrazione** ed i **reati contro l'ambiente** (nella provincia di Chieti ricadono il Parco Nazionale della Maiella e diverse altre aree protette), che hanno avuto notevole incidenza, sia sotto profilo quantitativo che qualitativo, sul complessivo carico di lavoro dell'ufficio.

Le recenti modifiche alla disciplina sostanziale e processuale dei reati contro la pubblica amministrazione, introdotti con la legge 9 gennaio 2019, n. 3, nonché le nuove norme in materia di intercettazioni previste dal D.Lvo 29 dicembre 2017, n. 216, hanno infatti avuto un impatto significativo nel dispiegamento delle attività di indagine, aumentando l'incisività dell'azione di contrasto della Procura.

Ancora, risulta confermato il costante aumento **dei reati contro la libertà sessuale, degli atti persecutori, dei delitti di violenza domestica e di genere e dei reati in danno di minori**. Anche questa materia è stata oggetto di recenti modifiche per effetto della Legge 19 luglio 2019, n. 69 (cd. "Codice Rosso"), le cui disposizioni hanno reso necessari alcuni interventi di riorganizzazione, in parte già introdotti con apposita direttiva emanata in data 18 settembre 2019 (n. prot. 1232/2019) e in parte da formalizzarsi in questa sede (v. infra).

La particolarità degli accertamenti investigativi che tutte queste fattispecie normalmente richiedono, la specificità della legislazione sostanziale e processuale, nonché la delicatezza degli interessi tutelati, inducono senz'altro a **confermare l'istituzione delle aree di specializzazione** della Procura già individuate in seno al previgente Progetto Organizzativo 2017-2029, con l'obiettivo di mantenere in tali materie elevati livelli di uniformità e tempestività nell'esercizio dell'azione penale, nonché di coordinamento interno nel dispiegamento delle attività di indagine.

3. IL CONTESTO INTERNO. RICOGNIZIONE DELLO STATO ATTUALE DELL'UFFICIO E RISORSE DISPONIBILI

L'ufficio, nonostante la recente immissione in servizio di n. 2 Funzionari amministrativi e di n. 3 assistenti giudiziari, negli ultimi anni ha sofferto di un progressivo depauperamento delle risorse umane che oggi rende davvero difficile l'assolvimento quotidiano dei suoi principali compiti istituzionali.

Così, se la pianta organica dei magistrati (Procuratore della Repubblica e n. 4 Sostituti Procuratori) è al completo dal 20 marzo 2017, continuano a destare particolare preoccupazione le scoperture nell'organico del personale amministrativo, largamente sottodimensionato e per di più privato da anni della figura del dirigente amministrativo per intervenuta soppressione del posto di funzione. L'organico del personale oggi soffre per di più del recente collocamento a riposo di un funzionario, di un cancelliere e di n. 3 operatori giudiziari.

Questa la situazione alla data odierna:

QUALIFICA	AREA	PIANTA ORGANICA (D.M. 25.4. 2013)	UNITA' PRESENTI
Direttore Amministrativo	Area III	5	3
Funzionario Giudiziario	Area III	8	4
Cancelliere	Area II	8	2
Assistente Giudiziario	Area II	12	9
Operatore Giudiziario	Area II	11	1
Conducente Automezzi	Area II	6	2
Centralinista telefonico		1	1
Ausiliario	Area I	9	3
TOTALE		59	25

Merita ancora particolare attenzione, quanto al contesto interno, la **precaria situazione logistica dell'ufficio**, che è distribuito su due edifici (sede principale di Via Spaventa ed un immobile adibiti ad archivio siti in Via Galiani) di proprietà privata.

In disparte gli ingenti costi sostenuti per canoni di locazione passiva, va anzitutto segnalato che, per l'immobile di Via Spaventa, il contratto di locazione è scaduto da tempo, sicché l'ufficio corrisponde precariamente alla proprietà un'indennità di occupazione. Inoltre la distanza della sede principale della Procura da quella del Tribunale comporta enormi sacrifici di tempo e di risorse per il trasporto quotidiano dei fascicoli e degli atti indirizzati o provenienti dal Tribunale (in particolare da e per le aule di udienza e l'ufficio GIP). Senza contare, ovviamente, i disagi per i magistrati dell'ufficio impegnati in udienza dinanzi al Tribunale.

A ciò si aggiunga che l'immobile di Via Spaventa ha una distribuzione degli spazi non adatta alla salvaguardia delle minime esigenze di sicurezza dell'ufficio (a mero titolo di esempio, il piano terra dell'edificio è adibito ad ufficio postale ed è dunque di libero accesso; inoltre il posto di vigilanza è collocabile unicamente in una zona precedente a quella degli sportelli aperti al pubblico, sì da risultare sostanzialmente inutile), ed in più parti avrebbe bisogno di importanti interventi di manutenzione. Esso, inoltre, non dispone nelle adiacenze di alcuna area di parcheggio per il personale dipendente. Tali inconvenienti, naturalmente, sono destinati ad aggravarsi per effetto del prossimo accorpamento alla Procura di Chieti degli uffici di Vasto e Lanciano.

Sono allo studio diversi progetti di ricollocazione degli uffici della Procura, che coinvolgono il Ministero della Giustizia, l'Agenzia del Demanio, la Provincia di Chieti ed il Comune di Chieti, ma allo stato nessuno di essi risulta essere entrato nella fase operativa. Sono per questo in corso consultazioni e contatti con gli Enti preposti nel tentativo di individuare la soluzione più idonea allo scopo.

4. GLI OBIETTIVI RAGGIUNTI ED I RISULTATI CONSEGUITI NELLA VIGENZA DEL PROGETTO ORGANIZZATIVO 2017-2019

Per far fronte alla progressiva riduzione delle risorse umane, nella vigenza del Progetto Organizzativo 2017-2019 si è deciso di sfruttare al massimo le risorse tecnologiche oggi disponibili, progettando e portando ad esercizio numerosi progetti di ammodernamento dei processi lavorativi interni, migliorando l'uso delle nuove tecnologie in tutti gli ambiti operativi dell'ufficio al fine per cercare di ridurre il significativo *gap* oggi esistente tra le sue missioni istituzionali e le risorse concretamente disponibili.

Nel Marzo 2018 è stato dunque avviato a regolare esercizio il **trattamento informatizzato degli atti processuali nella fase ex art. 415-bis c.p.p. (TIAP- Document@)**. Attraverso la digitalizzazione ed archiviazione informatica dei fascicoli processuali, infatti, si è eliminata la laboriosa e spesso ripetuta fotocopiatura di innumerevoli atti anche nelle successive fasi procedurali (per esempio in quella del dibattimento, specialmente in occasione di separazioni di posizioni processuali), con notevoli risparmi di risorse umane e di tempo per l'ufficio e gli utenti.

Attraverso apposito accordo stipulato con l'Ordine degli Avvocati di Chieti, i professionisti del Foro possono richiedere ed ottenere copia degli atti processuali direttamente dal proprio studio, e ciò ha consentito la sensibile riduzione degli accessi del pubblico in ufficio - a tutto vantaggio della funzionalità dei servizi.

Grazie ai notevoli risparmi consentiti dal passaggio al fascicolo digitale, l'ufficio è anche riuscito a ridurre sensibilmente il consumo di carta, cosicché la fornitura concessa per il 2018 è stata sufficiente a coprire anche il fabbisogno per l'anno 2019.

Al 23 ottobre 2019, sulla base dati TIAP erano già presenti n. 4608 procedimenti interamente trattati in formato digitale.

Dal 14 marzo 2018 è poi in funzione il **sito web della Procura della Repubblica di Chieti**, che contiene informazioni utili per orientare il cittadino ai servizi erogati dall'ufficio, sulla composizione e sulle competenze di ciascun reparto della Procura, nonché indicazioni generali per la tutela delle vittime di violenza e delle persone offese del reato (informazioni, queste ultime, disponibili anche in sei lingue straniere). Grazie all'uso del sito è stato altresì possibile adempiere in tempi assai contenuti ai nuovi oneri informativi posti a carico delle Procure della Repubblica dall'art. 19 della legge 19 luglio 2019 n. 69 (cd. "Codice Rosso"), in materia di informazione ed assistenza per il riconoscimento del diritto all'indennizzo in favore delle vittime dei reati intenzionali violenti.

Il sito contiene anche la modulistica necessaria per l'utente per accedere ai vari servizi, nonché una sezione "news" che consente di pubblicare avvisi o informazioni urgenti per il pubblico. La completezza delle informazioni presenti sul sito consente di informare l'utente in anticipo sui presupposti di accesso ai servizi al pubblico e sulle modalità di erogazione degli stessi, riducendo quindi i tempi della sua permanenza nei locali dell'ufficio.

Alla data del 23 ottobre 2019 il sito risulta essere stato visitato da ben 14.112 utenti.

Sono state poi avviate, a giugno 2019, le procedure per **l'accesso telematico alle banche dati anagrafiche dei Comuni** del circondario. Le procedure sono già state completate per diversi Comuni e ciò garantisce già notevoli risparmi di tempo per l'acquisizione delle certificazioni di segreteria ex art. 110 disp. att. c.p.p.

Dal 15 marzo 2019 è stata completata la diffusione del **Portale Notizie di Reato** per la trasmissione in via telematica alla Procura di tutte le notizie di reato provenienti dagli uffici di Polizia Giudiziaria del circondario. Grazie all'impiego del Portale sono stati, anzitutto, notevolmente ridotti i tempi tecnici di iscrizione dei procedimenti penali. Inoltre, grazie all'avvenuta implementazione del collettore informatico Portale NDR-SICP-TIAP, la prima notizia di reato viene adesso automaticamente trasferita in formato elettronico nel fascicolo digitale TIAP- Document@, così da essere immediatamente disponibile in tale formato qualora il P.M. decida di spedire l'avviso ex art. 415-bis c.p.p. - senza necessità di ulteriori operazioni sul documento cartaceo.

Dal 7 febbraio 2019 è stata completata la diffusione per tutti i magistrati della **Consolle Area Penale**, con l'attivazione dei relativi profili. Consolle Area Penale consente la gestione del ruolo ed il controllo delle pendenze e delle scadenze di ciascun magistrato: in particolare contiene uno **scadenziario automatizzato dei termini di indagini preliminari, delle misure cautelari e dei termini per le impugnazioni**. Esso inoltre riporta da SICP tutti i dati relativi alle **cose in sequestro affidate in custodia onerosa**, nonché l'elenco dei procedimenti in fase di avviso ex art. 415-bis c.p.p. con le relative scadenze.

Ancora, nel febbraio 2019 è stato diffuso a tutte le segreterie il **modulo AGI (assistenza giudiziaria internazionale)**, destinato alla registrazione di tutte le richieste di assistenza giudiziaria internazionale (rogatorie, estradizioni, ordini europei di indagine o di sequestro) formulate dalla Procura nell'ambito di procedimenti penali. È stato conseguentemente soppresso - come previsto dalla circolare prot. 0010630 DOG del 26.3.2018 del Ministero della Giustizia - il vecchio registro ufficiale Mod. 40 in formato cartaceo.

Dal 15 aprile 2019, ancora, la Procura ha avviato l'utilizzo del nuovo **sistema telematico PASS**, sviluppato dal Ministero della Giustizia **per l'acquisizione delle richieste ed il rilascio dei certificati in ambito giudiziario** (casellario giudiziale e carichi pendenti), che ha consentito di ridurre notevolmente i tempi di lavorazione di ciascuna richiesta e di razionalizzare l'impiego delle risorse necessarie per l'erogazione di tali servizi.

Il sistema PASS consente la registrazione e la protocollazione automatizzata di tutte le richieste di certificati provenienti dalle Pubbliche Amministrazioni, la loro emissione in modalità semi-automatica e l'inoltro dei certificati stessi in formato "pdf" firmato digitalmente. Tutti i più importanti uffici della pubblica amministrazione del circondario (Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza, Prefettura e Comuni) sono stati abilitati all'impiego del servizio, che consente alla Procura di evadere le numerose richieste di certificati in tempi brevissimi.

Con nota del 4 settembre 2019, inoltre, si è proposto a tutti i comuni del circondario di **consentire anche al privato cittadino l'accessibilità presso gli sportelli del Comune di residenza ai servizi certificativi sopra menzionati, utilizzando a tal fine il collegamento telematico fornito dal sistema PASS**. L'obiettivo è dare la possibilità ai privati di accedere in modo assai più agevole ai servizi certificativi del Ministero della Giustizia, facilitando gli utenti e garantendo al contempo il raggiungimento di migliori standard di qualità nei servizi resi sul territorio. Gli enti locali interessati

hanno iniziato a dare positivo riscontro alla proposta, e il servizio è già disponibile presso gli uffici dei Comuni di Guardiagrele e Ortona.

E' stato inoltre avviato, presso l'Ufficio Contabilità e Spese di Giustizia, l'impiego del **Portale Istanza web** del Ministero della Giustizia per la presentazione e ricezione online delle richieste di liquidazione delle spese per intercettazioni (da febbraio 2019) e per la custodia di cose sequestrate (da ottobre 2019). Presto il servizio potrà essere esteso anche alla trasmissione delle richieste di liquidazione degli onorari dei consulenti tecnici del magistrato.

E' stato avviato, in seno all'**Ufficio Intercettazioni**, un significativo **programma di rifacimento dell'infrastruttura tecnologica e logistica**, in vista della prossima entrata in vigore delle rilevanti disposizioni del D.Lgs 29 dicembre 2017, n. 216. Sono stati apportati diversi correttivi nell'organizzazione e nella gestione della Sala Intercettazioni, con l'obiettivo di migliorare il controllo sugli accessi e la sicurezza degli impianti, la gestione amministrativa delle attività di intercettazione e la complessiva funzionalità dei servizi di ascolto.

Da settembre 2019 è stata altresì resa operativa, presso la Segreteria Affari Civili ed i magistrati che si occupano della materia, la **Consolle Area Civile**, che consente la ricezione per via telematica degli atti del Tribunale per i procedimenti (volontaria giurisdizione e materia fallimentare) per i quali è prevista la partecipazione del Pubblico Ministero.

Nello scorso triennio, ottimi risultati sono stati anche conseguiti nel settore dell'**esecuzione delle sentenze di condanna contenenti l'ordine di demolizione di immobili abusivi e di bonifica di siti inquinati**. Eseguito il monitoraggio completo delle sentenze di condanna ineseguite (dall'anno 2000 in poi), sono state avviate le procedure per l'esecuzione coattiva di tali ordini, avvalendosi della collaborazione delle strutture tecnico-operative del Ministero della Difesa (6° Reggimento Genio Pionieri) e di alcune ditte selezionate attraverso apposito accordo con l'Associazione Nazionale Costruttori Edili di Chieti.

Al 23 ottobre 2019, su n. 35 sentenze ancora da eseguire, in ben 25 casi (71%) i condannati hanno demolito o rimesso in pristino i luoghi a seguito del sopralluogo preliminare dei Carabinieri Forestali e dell'Esercito. In tre ulteriori casi i condannati ha chiesto ed ottenuto la sanatoria in via amministrativa, mentre a breve si procederà allo sgombero ed all'abbattimento dei restanti immobili.

In questa materia, l'ufficio ha inoltre stipulato il 13 marzo 2019 uno specifico Protocollo di Intesa con l'Ufficio del Genio Civile - Ufficio Sismica di Chieti per il coordinamento delle attività di contrasto alle violazioni delle norme in materia edilizia.

Diversi interventi sono stati inoltre realizzati per **migliorare la sicurezza dei lavoratori ed il loro benessere organizzativo**. A solo titolo esemplificativo, è stato finalmente realizzato l'impianto di videosorveglianza interna in tutto l'ufficio; è stata migliorata l'illuminazione di diverse stanze e di aree di lavoro; sono state sostituite poltrone e sedie non ergonomiche per i magistrati ed il personale; sono stati sostituiti i vecchi apparati di condizionamento della sala server e del Centro Intercettazioni. Si è provveduto poi alla manutenzione degli impianti antincendio ed allo sgombero delle vie di fuga da materiali e rifiuti di vario genere. È stata infine riattivata la convenzione per l'acquisizione dei servizi di Responsabile del Servizio per la Prevenzione e Protezione e di Medico competente per i lavoratori, che era scaduta da diversi anni.

Considerato inoltre che gli spazi destinati ad archivio siti in Via Galiani erano prossimi ad esaurirsi, l'ufficio ha **adottato e portato a compimento un piano straordinario di riduzione e razionalizzazione degli archivi**. Sono dunque state eseguite le procedure per lo scarto ed il

versamento agli Archivi di Stato dei documenti più risalenti (artt. 6-7 D.P.R. 8.1.2001 n. 37 - art. 41 del D.Lvo 42/2004) e per la dismissione dei beni mobili non più utilizzabili (art. 14 D.P.R. 04/09/2002 n. 254). E' stato inoltre eseguito lo smaltimento di materiali divenuti superflui accumulatisi negli anni e che occupavano una parte consistente degli archivi. Sono state inoltre completate le procedure per la distruzione dei nastri delle intercettazioni eseguite decenni orsono, ai sensi dell'art. 269 c.p.p.

Questi interventi hanno consentito di liberare centinaia di metri lineari di scaffalature e di diverse aree-magazzino, cosicché l'Amministrazione ha potuto riconsegnare al locatore uno dei due immobili adibiti ad archivio esterno. Ne è conseguito un **risparmio di spese per locazioni passive pari ad € 16.541,00+IVA annui**.

5. GLI OBIETTIVI GESTIONALI PER IL TRIENNIO 2020-2022

Il progetto organizzativo, come detto in premessa, serve a definire gli obiettivi strategici e gestionali che si intendono perseguire durante la sua vigenza.

Orbene, al fine di fissare obiettivi realistici e pienamente "sostenibili" dalla struttura organizzativa, occorre anzitutto analizzare gli indicatori di *performance* ordinati secondo una serie storica sufficientemente adeguata e comprendere quali elementi della configurazione organizzativa possano essere rimodulati, onde prevedere se ed in che misura tale rimodulazione possa incidere sulla resa finale dell'ufficio.

Al fine di esaminare dati statistici il più possibile omogenei, si prenderà in considerazione il periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 30 giugno 2019.

Questi i dati disponibili per i procedimenti iscritti al **registro notizie di reato con autore identificato (mod. 21)**:

Statistica intero Ufficio- Registro notizie di reato con autore identificato (mod.21)		
Periodo 01/01/2016-31/12/2016		
Pendenti all'inizio del periodo		3034
Sopravvenuti nel periodo		3687
Esauriti nel periodo		4882
Pendenti alla fine del periodo		1839
Durata media procedimenti penali espressa in giorni	Richiesta di archiviazione	Esercizio azione penale
	247	361

Statistica intero Ufficio- Registro notizie di reato con autore identificato (mod.21)	
Periodo 01/01/2017-31/12/2017	
Pendenti all'inizio del periodo	1839
Sopravvenuti nel periodo	3593
Esauriti nel periodo	3716
Pendenti alla fine del periodo	1716

Durata media procedimenti penali espressa in giorni	Richiesta di archiviazione	Esercizio azione penale
	110	335

Statistica intero Ufficio- Registro notizie di reato con autore identificato (mod.21)		
Periodo 01/01/2018-31/12/2018		
Pendenti all'inizio del periodo		1716
Sopravvenuti nel periodo		3436
Esauriti nel periodo		3466
Pendenti alla fine del periodo		1686
Durata media procedimenti penali espressa in giorni	Richiesta di archiviazione	Esercizio azione penale
	102	276

Statistica intero Ufficio- Registro notizie di reato con autore identificato (mod.21)		
Periodo 01/01/2019-30/06/2019		
Pendenti all'inizio del periodo		1686
Sopravvenuti nel periodo		1699
Esauriti nel periodo		1679
Pendenti alla fine del periodo		1706
Durata media procedimenti penali espressa in giorni	Richiesta di archiviazione	Esercizio azione penale
	100	265

Dall'esame delle statistiche dei procedimenti contro noti nell'arco di tempo considerato, può verificarsi non solo che l'ufficio **ha progressivamente ridotto le pendenze complessive**, riuscendo stabilmente a definire un numero di procedimenti superiore alle sopravvenienze, **ma soprattutto che esso ha conseguito una sensibile riduzione dei tempi di definizione dei procedimenti, tanto per l'esercizio dell'azione penale che per l'archiviazione.**

Tra l'anno 2016 ed il giugno 2019, in particolare, si registra la **diminuzione di ben 96 giorni nei tempi medi di esercizio dell'azione penale**. Si è così invertita la tendenza registratasi prima dell'adozione del previgente Progetto Organizzativo e l'obiettivo ivi auspicato sembra essersi realizzato.

Anche in altri settori molto rilevanti, come quello dell'esecuzione penale, i dati raccolti sono molto confortanti: dalla statistica elaborata in preparazione dell'ultima ispezione ministeriale (svoltasi nel gennaio 2019) emerge che nel biennio 2017-2018 l'ufficio ha iscritto i procedimenti di esecuzione in

un tempo inferiore ai cinque giorni dalla ricezione dell'estratto esecutivo della sentenza in n. 542 casi su 562 (=96,4%).

Non è dato sapere, allo stato, se queste *performances* siano ulteriormente migliorabili: certo è che la direzione intrapresa sembra quella giusta, dunque vi sono tutte le condizioni per confermare anche per il prossimo triennio l'assetto organizzativo già sperimentato con il progetto 2017-2019.

Devono quindi mantenersi i **gruppi di lavoro specializzati** sulle materie omogenee o che comunque presentano metodologie investigative affini o complementari (v. *infra*). Essi hanno infatti favorito le condizioni per l'esercizio uniforme dell'azione penale da parte dell'ufficio e per la creazione di un ambiente di lavoro capace di elaborare le strategie investigative più adatte ai diversi fenomeni criminali, fungendo altresì da punto di riferimento stabile per il coordinamento investigativo dei servizi di polizia giudiziaria.

In secondo luogo occorre mantenere lo specifico gruppo di lavoro denominato "**Sezione Affari Semplici**", che segue procedure standardizzate e semplificate per la rapida definizione (nelle forme ordinarie o con richiesta di decreto penale di condanna) dei procedimenti per reati di minore allarme sociale, tra cui quelli di competenza del Giudice di Pace (v. *infra*).

Sul piano degli **obiettivi gestionali**, invece, si dovrà invece puntare sull'avvio ad esercizio di alcuni processi di innovazione che ancora non è stato possibile introdurre compiutamente. Ci riferisce in particolare alla introduzione, unitamente al Tribunale di Chieti, del sistema telematico di fissazione delle udienze GIADA2, che consentirà la riduzione dei tempi necessari per gli adempimenti previsti dall'art. 160 disp. att. c.p.p., nonché alla individuazione di forme condivise per consentire l'accesso telematico dell'ufficio di Procura ai fascicoli processuali del Tribunale in materia di procedure concorsuali.

6. CRITERI GENERALI NELL'IMPIEGO DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA E NELL'USO DELLE RISORSE

I magistrati addetti all'ufficio, nell'impiego della Polizia Giudiziaria, nell'uso delle risorse tecnologiche assegnate e nella utilizzazione delle risorse finanziarie, si attengono ai criteri di efficienza, efficacia, modernizzazione, razionalità organizzativa ed economicità di gestione. Essi promuovono e stimolano l'impiego delle nuove tecnologie presso il personale amministrativo e di Polizia Giudiziaria che con essi collabora. Si attengono altresì al principio di proporzionalità nell'impiego delle risorse umane e finanziarie necessarie per il dispiegamento delle attività di indagine e per l'assunzione delle determinazioni relative all'esercizio dell'azione penale.

7. LE STRUTTURE ORGANIZZATIVE PER L'INNOVAZIONE ED IL MONITORAGGIO

Si premette che l'inserimento dei singoli magistrati dell'ufficio nei gruppi di lavoro specializzati, nonché l'attribuzione agli stessi di deleghe funzionali in seno alle strutture organizzative o di compiti di coordinamento sono definiti con la **tabella allegata al presente documento**.

Al contrario, l'**allineamento tra le strutture organizzative disciplinate dal presente piano ed i compiti assegnati al personale amministrativo** costituirà oggetto di **separato ordine di servizio da emanarsi ex art. 2 D. Lvo 240/2006**, con il quale saranno adottate tutte le altre misure occorrenti alla razionalizzazione dei servizi dell'ufficio.

A) UFFICIO INNOVAZIONE

La creazione di una struttura dedita allo studio dell'innovazione delle prassi di lavoro, anche mediante il ricorso alle nuove tecnologie da applicare ai servizi amministrativi, nel corso del precedente triennio si è già rivelato un passo molto utile per il miglioramento dell'efficienza dell'ufficio e della qualità dei servizi da esso resi. Deve dunque confermarsi la presenza di tale struttura nel contesto organizzativo dell'ufficio, con la precisazione che la sua gestione deve essere affidata – come adesso previsto dalla circolare P18801 dell'11.11.2019 del Consiglio Superiore della Magistratura - al Magistrato di Riferimento per l'Innovazione (MAGRIF) della Procura.

L'ufficio Innovazione ha anzitutto il compito di sperimentare e condurre ad esercizio gli interventi di miglioramento organizzativo che si inquadrano nell'ambito di progetti ministeriali o comunitari, ad eccezione di quelli attinenti ai servizi di intercettazione. Esso è deputato alla cura dei rapporti con i soggetti e gli enti (CISIA e DGSIA del Ministero della Giustizia, anzitutto) competenti per il coordinamento degli interventi di aggiornamento organizzativo e tecnologico degli uffici giudiziari.

L'Ufficio Innovazione provvede altresì:

1. all'elaborazione di progetti di formazione ed aggiornamento del personale sulle tematiche in questione;
2. allo studio e predisposizione di convenzioni con Università, Enti locali, Amministrazioni ed Agenzie pubbliche per il miglioramento della qualità dei servizi resi all'utenza;
3. al costante aggiornamento dei contenuti e delle informazioni presenti sul sito web, in raccordo con il Procuratore della Repubblica.

La gestione dell'ufficio è affidata al Sostituto Procuratore nominato Magistrato di Riferimento per l'Innovazione (MAGRIF), che tiene puntualmente informato il Procuratore della Repubblica delle attività e dei progetti da sviluppare.

Il MAGRIF assolve ai compiti definiti dall'art. 4 della Circolare CSM sopra citata ed è altresì delegato alla gestione della distribuzione delle risorse hardware in dotazione all'ufficio.

L'ufficio innovazione si avvale della collaborazione di un componente della locale Sezione di Polizia Giudiziaria.

B) UFFICIO PER IL MONITORAGGIO

Come detto in premessa, per il conseguimento dei risultati perseguiti dal presente progetto organizzativo è essenziale prevedere un sistema di controllo di gestione che riguardi non solo la definizione dei procedimenti penali, ma in generale tutti i servizi erogati da questo Ufficio, sia in termini di qualità che di efficienza.

L'Ufficio per il monitoraggio procede pertanto, con cadenza almeno semestrale, all'esame dei dati statistici relativi ai movimenti dei fascicoli (sopravvenienze, definizioni, pendenze iniziali e finali, durata media delle pendenze), differenziati per registro, per gruppo di lavoro e per magistrato, in modo da poter individuare tempestivamente eventuali difficoltà ed adottare le misure più adeguate a farvi fronte. Devono altresì essere individuati e segnalati i casi di inesatta qualificazione giuridica del

reato o della fonte normativa nelle iscrizioni al SICP, al fine di procedere alla loro correzione. Devono infine essere individuati e segnalati i procedimenti di più remota iscrizione e comunque tutti quelli pendenti da oltre due anni.

Quanto ai servizi amministrativi, l'ufficio per il monitoraggio ha il compito di rilevare periodicamente i flussi di lavoro di ciascun servizio e di rilevare eventuali criticità gestionali, al fine di apportare ogni eventuale intervento correttivo.

L'ufficio per il monitoraggio provvede infine alla predisposizione dei dati periodicamente richiesti dalle diverse Autorità (Parlamento, Ministero della Giustizia, Procura Generale presso la Corte di Cassazione, Procura Generale presso la Corte di Appello, etc...).

L'ufficio è diretto dal Procuratore della Repubblica, che si avvale della collaborazione di un Direttore Amministrativo.

8. LA DISTRIBUZIONE DEGLI AFFARI PENALI

La distribuzione degli affari penali della Procura di Chieti segue quattro diversi criteri generali:

- 1) l'assegnazione ad un Gruppo di Lavoro specializzato;
- 2) l'assegnazione alla Sezione Affari Semplici, quale articolazione dell'Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica;
- 3) l'assegnazione diffusa a tutti i magistrati dell'ufficio;
- 4) l'assegnazione degli affari urgenti del turno esterno.

Si descrive appresso il funzionamento di ciascun criterio.

8.1 I GRUPPI DI LAVORO SPECIALIZZATI

In coerenza con quanto indicato in premessa, anche per il prossimo triennio deve essere mantenuta la strutturazione dell'ufficio in **gruppi di lavoro specializzati**, composti da uno o più magistrati dell'ufficio, uno dei quali anche in funzione di coordinatore.

Si deve infatti continuare a favorire l'elaborazione di strategie di contrasto efficaci contro fenomeni criminali che pregiudicano beni giuridici protetti omogenei e che richiedono competenze specialistiche nella conduzione delle indagini, e rispondere altresì adeguatamente alla recrudescenza di particolari forme di criminalità.

La costituzione dei gruppi specializzati appare una scelta assai opportuna anche nella prospettiva del trasferimento a questo ufficio delle funzioni e del personale di magistratura delle soppresse Procure di Vasto e Lanciano, che cadrà nel triennio di vigenza del presente progetto. Tale soluzione, infatti, costituirà nell'assetto organizzativo dell'ufficio una componente di flessibilità e modularità, dal momento che la composizione numerica di ciascun gruppo specializzato potrà essere agevolmente e congruamente ampliata con i magistrati che saranno qui trasferiti.

L'assegnazione dell'incarico di coordinatore di un gruppo specializzato ai magistrati dell'ufficio, così come l'attribuzione degli altri incarichi di collaborazione previsti dal presente progetto organizzativo, è stata disposta sulla base della disponibilità offerta dagli interessati, nonché delle attitudini specifiche e dell'anzianità di servizio degli stessi (v. tabella allegata).

Il termine minimo di permanenza nel medesimo gruppo di lavoro è fissato in quattro anni, mentre il termine massimo è fissato in dieci anni.

Decorso il termine massimo di permanenza in un gruppo di lavoro, il magistrato è assegnato ad altro gruppo secondo i criteri sopra illustrati. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 19 comma 2-bis D.Lvo 160/2006.

GRUPPO DI LAVORO I

Muovendo da tali premesse, il **primo gruppo di lavoro** specializzato viene dedicato al contrasto ai **reati contro la pubblica amministrazione**, nonché quelli di cui alla **Legge 17/1982 in materia di associazioni segrete**.

Non occorre qui diffondersi sulla gravità di tali reati, né sulla loro capacità di compromettere l'imparzialità dell'azione amministrativa e la credibilità delle Istituzioni presso i cittadini. Basti ricordare come l'illecita appropriazione o lo sviamento di risorse pubbliche a fini illeciti peggiorino la qualità dei servizi e rendano la pubblica amministrazione permeabile e condizionabile, costituendo pertanto un importante fattore di alterazione della libera concorrenza e dunque del corretto sviluppo economico. Basti ricordare, ancora, che il potenziamento della legislazione nazionale ed il miglioramento dell'assetto organizzativo e del coordinamento interno delle amministrazioni deputate al contrasto ai reati contro la P.A. costituisce materia di diversi accordi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

E' però esperienza comune che l'accertamento di tali reati è spesso estremamente difficoltosa, anche per effetto del carattere bilaterale e sinallagmatico connaturato al patto corruttivo, e che spesso l'emersione dei più gravi delitti contro la P.A. costituisce il risultato occasionale di una *notitia criminis* acquisita nel corso di attività di indagine originariamente avviate per l'accertamento di altri reati. Una strategia investigativa che voglia, pertanto, perseguire in modo sistematico e non occasionale tali gravi reati deve prevedere la creazione di un gruppo di lavoro specializzato che sia competente alla trattazione dei procedimenti in questione.

Il gruppo di lavoro tratta dunque le seguenti materie:

- delitti previsti dagli artt. 314-356 c.p. (con esclusione delle fattispecie attribuite alla Sezione Affari Semplici);
- delitti previsti dalla L. 17/1982 (in materia di associazioni segrete);

Il Gruppo di lavoro è coordinato dal Procuratore della Repubblica ed è composto da due Sostituti Procuratori. La distribuzione dei procedimenti all'interno del gruppo di lavoro segue il criterio dell'assegnazione automatica, fatti salvi eventuali casi di connessione o collegamento investigativo con attività di indagine seguite dal gruppo di lavoro che rendano opportuno derogare al suddetto criterio.

GRUPPO DI LAVORO II

Il **secondo gruppo di lavoro** specializzato viene dedicato alla trattazione dei **delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio** nonché dei **reati societari, bancari e finanziari, tributari e fallimentari e dei reati di riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego** (con esclusione delle fattispecie attribuite alla Sezione Affari Semplici).

Si tratta anzitutto di tipologie reati connotate da un elevato indice di omogeneità quanto ai beni giuridici protetti. Le attività di indagine su tali fattispecie richiedono inoltre competenze

specialistiche, essendo disciplinate da molteplici fonti normative, e impongono di norma l'esame di documentazione probatoria assai complessa.

Trattandosi infine di reati normalmente ricadenti nei compiti istituzionali di polizia economico-finanziaria spettanti alla Guardia di Finanza, l'istituzione di tale gruppo di lavoro specializzato risponde anche all'esigenza di assicurare il migliore raccordo e coordinamento investigativo con i servizi territoriali del Corpo.

Il gruppo di lavoro tratta dunque le seguenti materie:

- reati tributari, tra cui quelli previsti dal D.P.R. 74/2000;
- reati bancari e finanziari, tra cui quelli previsti dal D.P.R. 385/93 e dal D.Lvo 58/1998;
- reati societari, tra cui quelli previsti dal Titolo XI del libro V del codice civile e dal D.Lvo 39/2010 in materia di revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati;
- reati in materia di crisi di impresa e di insolvenza, tra cui quelli previsti dal R.D. 267/1942 (a breve sostituiti dalle corrispondenti norme del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, D.lgs 12 gennaio 2019, n. 14) e dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3 in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento;
- reati di riciclaggio, reimpiego ed autoriciclaggio, previsti dagli artt. 648-bis, 648-ter e 648 ter1 c.p., nonché i reati previsti dal D.P.R. 231/2007;
- esercizio dei poteri del Pubblico Ministero previsti dal codice e dalle leggi civili in materia societaria e in materia di crisi d'impresa e di insolvenza;

Al gruppo di lavoro in questione sono altresì assegnate le segnalazioni di operazioni sospette trasmesse ai sensi dell'art. 41 D.P.R. 231/2007 ed i provvedimenti di sospensione delle operazioni sospette adottati e trasmessi dall'Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 6 del medesimo D.P.R.

Il Gruppo di lavoro è composto da due Sostituti Procuratori, uno dei quali in funzione di coordinatore. La distribuzione dei procedimenti all'interno del gruppo di lavoro segue il criterio dell'assegnazione automatica, fatti salvi eventuali casi di connessione o collegamento investigativo con attività di indagine seguite dal gruppo di lavoro che rendano opportuno derogare al suddetto criterio.

GRUPPO DI LAVORO III

Il **terzo gruppo di lavoro** specializzato viene preposto al contrasto dei **reati contro il territorio e l'ambiente**, dei reati in materia di **igiene e salute pubblica**, del reato di **intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro** e delle **violazioni in materia di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro**, incluse le **lesioni colpose commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro** (con esclusione delle fattispecie attribuite alla Sezione Affari Semplici). Anche in questo caso l'istituzione di un gruppo di lavoro specializzato ha corrisposto alla complessità delle fonti normative di riferimento, con la frequente necessità di avvalersi di consulenze tecniche specializzate e con la necessità di prevedere protocolli operativi *ad hoc* che disciplinino le attività di indagine sin dalla prima fase dell'acquisizione della notizia di reato.

Il gruppo di lavoro tratta le seguenti materie:

- reati in materia di tutela ambientale, tra cui i delitti previsti dagli artt. 452 bis – 452 terdecies c.p. ed i reati previsti dal D.Lvo 152/2006 (T.U. delle norme in materia ambientale); violazione delle norme in materia di vincoli paesaggistici ed ambientali, tra cui i reati previsti

dalla Legge 394/1991; violazioni delle norme in materia di tutela della fauna selvatica e delle specie protette, tra cui il reato di cui all'art. 727 bis c.p. ed i reati previsti dalla Legge 157/1992;

- reati in materia urbanistica ed edilizia previsti dal D.P.R. 380/2001;
- reati in materia di tutela del lavoro, dell'igiene e della salute pubblica previsti dagli artt. 437, 438-448, 451-452 c.p.
- delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsto dall'art. 603-bis c.p.
- reati in materia di sicurezza sul lavoro, tra cui quelli previsti dal D.Lvo 81/2008;
- delitti di cui all'art. 590 c.p., se commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- reati previsti dalla Legge 376/2000, in materia di tutela sanitaria delle attività sportive e di lotta contro il *doping*;

Il Gruppo di lavoro è composto da due Sostituti Procuratori, uno dei quali in funzione di coordinatore. La distribuzione dei procedimenti all'interno del gruppo di lavoro segue il criterio dell'assegnazione automatica, fatti salvi eventuali casi di connessione o collegamento investigativo con attività di indagine seguite dal gruppo di lavoro che rendano opportuno derogare al suddetto criterio.

GRUPPO DI LAVORO IV

Il **quarto gruppo di lavoro** specializzato viene dedicato alla trattazione dei procedimenti per i reati contro la **personalità individuale, contro la libertà personale, contro la libertà sessuale, contro la libertà morale, contro l'inviolabilità del domicilio, contro l'assistenza familiare, nonché per il delitto di atti persecutori ex art. 612-bis c.p. e le altre fattispecie contemplate dalla legge 19 luglio 2019, n. 69 (cd. "codice rosso"), per i reati in materia di prostituzione** e per quelli cagionati da **discriminazione razziale**, (con esclusione della fattispecie di cui all'art. 603-bis c.p. e di quelle attribuite alla Sezione Affari Semplici).

Le fattispecie di reato incluse nelle attribuzioni di questo gruppo richiedono particolare attenzione ed una spiccata sensibilità nel compimento delle attività istruttorie, che spesso è opportuno siano condotte personalmente dal Pubblico Ministero. Inoltre esse impongono sovente il ricorso all'incidente probatorio per scongiurare il rischio di dispersione della prova dichiarativa fornita dalle vittime del reato e richiedono l'adozione di scelte investigative immediate su vicende assai delicate. La creazione di un gruppo di lavoro specializzato, anche in questo caso, risponde pertanto all'esigenza di contrastare nella maniera più efficace e tempestiva possibile tali reati.

Il gruppo di lavoro tratterà dunque le seguenti materie:

- delitto previsto dall'art. 387-bis c.p. (violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa);
- delitti contro l'assistenza familiare di cui agli artt. 570-574bis c.p. (con esclusione delle fattispecie ex art. 570 c.p. ove consistenti nel mancato pagamento degli assegni di mantenimento);
- delitto previsto dall'art. 558-bis c.p. (costrizione o induzione al matrimonio);
- delitti previsti dagli artt. 582-583 c.p., ove riconducibili a casi di violenza di genere o commessi in danno di minori;
- delitto previsto dall'art. 583-bis c.p. (pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili);

- delitto previsto dall'art. 583-quinquies c.p. (deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso);
- delitti previsti dagli artt. 591-593 c.p.
- delitti previsti dagli artt. 600-602 c.p.
- delitti previsti dagli artt. 609bis-609octies e 612bis c.p., nonché quelli previsti dalla Legge 154/2001 in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari;
- delitto previsto dall'art. 612-ter c.p. (diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti);
- delitti di tortura e di istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura previsti dagli artt. 613-bis e 613-ter c.p.;
- delitti previsti dalla Legge 75/1958, in materia di sfruttamento della prostituzione;
- delitti previsti dalla Legge 194/1978, in materia di tutela della maternità e di interruzione volontaria della gravidanza;
- delitti previsti dalla Legge 184/1983, in materia di adozione ed affidamento dei minori;
- delitti previsti dalla Legge 962/1967 e dalla Legge 654/1975, nonché delitti aggravati ex art. 3 Legge 205/1993, in materia di discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa;
- esercizio dei poteri del Pubblico Ministero previsti dal codice e dalle leggi civili e adempimento degli oneri di informazione in favore del giudice civile nei procedimenti per i reati di violenza domestica e di genere;

Il Gruppo di lavoro è composto da due Sostituti Procuratori, uno dei quali in funzione di coordinatore. La distribuzione dei procedimenti all'interno del gruppo di lavoro segue il criterio dell'assegnazione automatica, fatti salvi eventuali casi di connessione o collegamento investigativo con attività di indagine seguite dal gruppo di lavoro che rendano opportuno derogare al suddetto criterio.

GRUPPO DI LAVORO V (MISURE DI PREVENZIONE)

Il **quinto gruppo di lavoro** specializzato tratta le **misure di prevenzione personali e patrimoniali previste dal D.Lvo 159/2011**. Si intende in questo modo stimolare, soprattutto sul versante patrimoniale, l'impiego di questo importante strumento di contrasto a tutte le attività criminali, con il precipuo obiettivo di potenziare a tal riguardo le capacità dell'ufficio.

Il Gruppo di lavoro si avvale della collaborazione di una specifica area della segreteria amministrativa, che cura la tenuta del registro delle misure di prevenzione e provvede a tutte le comunicazioni previste dalla legge. Va in particolare curata la tempestiva e completa comunicazione delle informazioni concernenti lo stato del procedimento per il sequestro o la confisca, nonché dei dati inerenti alla consistenza ed il valore dei beni oggetto di sequestro di prevenzione, come disposto dal D.M. n. 73 del 24.2.1997 e dal D.Lvo 233/2011.

Il Gruppo di lavoro è composto dal Procuratore della Repubblica e da un Sostituto Procuratore. La distribuzione dei procedimenti all'interno del gruppo di lavoro segue il criterio dell'assegnazione automatica, fatti salvi eventuali casi di connessione o collegamento investigativo con attività di indagine seguite dal gruppo di lavoro che rendano opportuno derogare al suddetto criterio.

8.2. L'UFFICIO DI COLLABORAZIONE DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA - LA SEZIONE AFFARI SEMPLICI

Come previsto dall'art. 2 del D.Lvo 116/2017, in seno alla Procura è costituito l'ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica. Esso si avvale di Vice Procuratori Onorari, di personale di segreteria e di coloro che svolgono il tirocinio formativo a norma dell'art. 73 L. 98/2013 o la formazione professionale dei laureati a norma dell'art. 37 comma 5 L. 111/2011.

Mentre con separato provvedimento sono disciplinati i compiti spettanti all'ufficio di collaborazione in materia amministrativa (ed in particolare quelli di segreteria, posto che al Procuratore di Chieti spettano anche i compiti di dirigenza amministrativa dell'ufficio), la Sezione Affari Semplici rappresenta una specifica struttura dedicata alla trattazione e rapida definizione di procedimenti aventi ad oggetto i reati di minore allarme sociale.

Attraverso l'istituzione di tale sezione/unità operativa della Procura si intende infatti addivenire alla tendenziale standardizzazione dei procedimenti relativi a numerosi reati, nonché al raggiungimento di un elevato grado di uniformità negli indirizzi relativi a tali procedimenti (esercizio dell'azione penale o archiviazione) e ad una migliore allocazione delle risorse disponibili.

La Sezione Affari Semplici cura l'immediata trattazione dei procedimenti che si prestano a forme di definizione tendenzialmente standardizzata (fatte comunque salve eventuali specificità dei singoli casi) per reati che siano compiutamente accertati nella loro consistenza fattuale sin dalla ricezione della notizia di reato, sì da non richiedere approfondimenti investigativi particolari.

Essa impiega schemi di provvedimento, deleghe di indagine, capi di imputazione e richieste di archiviazione-modello per la trattazione degli affari inclusi nelle sue attribuzioni, allo scopo di garantire anzitutto uniformità nei tempi e nei modi di definizione di numerosi procedimenti. Adotta inoltre protocolli e linee guida per la redazione e trasmissione delle C.N.R., da concordarsi con le Forze di Polizia e con gli Enti pubblici che rappresentano le principali fonti delle notizie di reato, al fine di assicurare la loro completezza ed esaustività ai fini del successivo incedere procedimentale.

Data la naturale eterogeneità degli affari che pervengono ad un ufficio di Procura, può certo ben darsi che taluni procedimenti astrattamente ricadenti nella categoria sopra indicata presentino in realtà ragioni di non prevedibile complessità (come la necessità di adottare misure cautelari, di disporre consulenze tecniche particolari o di verificare nessi investigativi con fatti di reato collegati). In questi casi, ovviamente, su determinazione del magistrato coordinatore (*v. infra*), i procedimenti in questione devono essere sottratti alle attribuzioni della sezione affari semplici ed assegnati secondo gli altri criteri di distribuzione qui illustrati.

La Sezione Affari Semplici è divenuta pienamente operativa dal 30 gennaio 2018, ed i dati statistici consolidati sino a questo momento presentano risultati davvero positivi.

La Sezione riesce ad esaurire tempestivamente tutte le sopravvenienze senza creare arretrati, e grande è stato il suo il contributo al generale abbassamento dei tempi medi di definizione dei procedimenti nell'ufficio. Essa ha curato la trattazione e definizione di oltre il 40% dei procedimenti sopravvenuti in ufficio, consentendo così ai magistrati professionali di poter seguire più efficacemente i procedimenti per i reati più gravi e le indagini più delicate.

Questi i dati statistici sin qui raccolti sul lavoro della Sezione Affari Semplici:

Statistica SAS-Registro notizie di reato con autore identificato (mod.21/21 bis)		
Periodo 01/01/2018-31/12/2018	mod 21	mod 21 bis
Pendenti all'inizio del periodo	66	44
Sopravvenuti nel periodo	865	636
Esauriti nel periodo	514	490
Pendenti alla fine del periodo	317	190

Durata media procedimenti penali espressa in giorni	Richiesta di archiviazione		Esercizio azione penale	
	mod 21	mod 21 bis	mod 21	mod 21 bis
	51	27	96	173

Statistica SAS-Registro notizie di reato con autore identificato (mod.21/21 bis)				
Periodo 01/01/2019-30/06/2019		mod 21		mod 21 bis
Pendenti all'inizio del periodo		317		190
Sopravvenuti nel periodo		418		338
Esauriti nel periodo		393		337
Pendenti alla fine del periodo		342		191
Durata media procedimenti penali espressa in giorni	Richiesta di archiviazione		Esercizio azione penale	
	mod 21	mod 21 bis	mod 21	mod 21 bis
	88	37	157	225

Rapporto percentuale tra sopravvenienza complessiva e sopravvenienza della Sezione Affari Semplici			
Periodo	Totale sopravvenienze	di cui SAS	%
01/01/2018-31/12/2018	3436	1501	43,68
01/01/2019-30/06/2019	1699	756	44,50

Rapporto percentuale tra esauriti complessivi e esauriti della Sezione Affari Semplici			
Periodo	Totale esauriti	di cui SAS	%
01/01/2018-31/12/2018	3466	1004	28,97
01/01/2019-30/06/2019	1679	730	43,48

Rapporto percentuale tra pendenti complessivi e pendenti della Sezione Affari Semplici			
Periodo	Totale pendenti	di cui SAS	%
01/01/2018-31/12/2018	1686	507	30,07
01/01/2019-30/06/2019	1706	533	31,24

D'altra parte, l'ottima capacità della Sezione Affari Semplici di definire in tempi rapidi e preferibilmente con il rito alternativo del decreto penale una notevole quantità di procedimenti ha iniziato a portare effetti positivi anche sul funzionamento del dibattimento penale.

I dati statistici forniti dal Tribunale, infatti, evidenziano un discreto calo delle sopravvenienze al dibattimento monocratico dopo l'entrata a regime della Sezione, con effetti positivi sulla gestione dei ruoli di udienza dei giudici e sui tempi di definizione dei processi di primo grado:

Sopravvenienze del Tribunale di Chieti in composizione monocratica			
Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019 (I semestre)
n. 1314 (di cui n. 141 MUP)	n. 1304 (di cui n. 109 MUP)	n. 1273 (di cui 157 MUP)	n. 498 (di cui 92 MUP)

Sulla scorta dei dati statistici appena riportati, vi è dunque ragione di confermare – anche in questa parte - le disposizioni già previste in seno al progetto organizzativo 2017-2019.

La Sezione Affari Semplici tratta i procedimenti iscritti per le seguenti fattispecie di reato:

- reati di competenza del Giudice di Pace, elencati dall'art. 4 D.Lvo 274/2000;
- art. 334 c.p. (sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro);
- art. 335 c.p. (violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro);
- artt. 336-337 c.p. (violenza, minaccia e resistenza a un pubblico ufficiale);
- art. 341 bis c.p. (Oltraggio a pubblico ufficiale);
- art. 349 c.p. (violazione di sigilli);
- art. 385 c.p. (evasione);
- art. 388 c.p. (mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, salvo i casi riconducibili a contesti di violenza di genere);
- art. 388 bis c.p. (violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo);
- art. 388 ter c.p. (mancata esecuzione dolosa di sanzioni pecuniarie);
- art. 389 c.p. (inosservanza di pene accessorie);
- artt. 392-393 c.p. (esercizio arbitrario delle proprie ragioni);
- art. 457 c.p. (spendita di monete falsificate ricevute in buona fede);
- art. 469 c.p. (contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione);
- art. 474 c.p. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi), limitatamente ai casi di vendita al dettaglio di merce contraffatta in luoghi pubblici;
- art. 482 c.p. in relazione all'art. 477 c.p. (falsità in certificati o autorizzazioni amministrative commessa dal privato), ove non si tratti di falsità in documenti validi per l'espatrio;
- art. 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico);
- art. 489 c.p. (uso di atto falso);
- art. 494 c.p. (sostituzione di persona);
- artt. 515-516 c.p. (frode nell'esercizio del commercio; vendita di sostanze alimentari non genuine);
- art. 570 c.p. e 570-bis c.p. (violazione degli obblighi di assistenza familiare);
- art. 581-582 c.p. (percosse e lesioni personali non gravi, ad eccezione dei casi riconducibili a contesti di maltrattamenti in famiglia, di atti persecutori o di violenza di genere, nonché di quelli commessi in danno di minori);
- art. 590 comma 1 c.p. (lesioni personali colpose non gravi, ad eccezione di quelle derivanti da colpa professionale);
- art. 612, comma 2 c.p. (minaccia aggravata);
- artt. 624 e 625 c.p. (limitatamente ai furti semplici ed ai furti di energia elettrica, furti di acqua ed a quelli commessi nei grandi magazzini);
- art. 633 c.p., comma 1 c.p. (invasione di terreni o edifici), anche nei casi previsti dall'art. 639-bis c.p.;
- art. 641 c.p. (insolvenza fraudolenta);
- art. 646 c.p. (appropriazione indebita), limitatamente ai casi di appropriazione di beni presi a noleggio od in leasing;

- art. 650 c.p. (inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità);
- art. 651 c.p. (rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale);
- art. 659 c.p. (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone);
- art. 660 c.p. (molestia o disturbo alle persone);
- art. 674 c.p. (getto pericoloso di cose);
- art. 677 c.p. (omissione di lavori in edificio costruzioni che minacciano rovina);
- art. 697 c.p. (detenzione abusiva di munizioni);
- art. 703 c.p. (accensioni ed esplosioni pericolose);
- art. 707 c.p. (possessione ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli);
- art. 712 c.p. (incauto acquisto);
- art. 718-720 c.p. (esercizio e partecipazione a giochi d'azzardo);
- artt. 4, 20 ed altre violazioni previste dalla legge n. 110/1975 (porto di armi bianche od oggetti atti ad offendere);
- artt. 1161-1231 del Codice della Navigazione (abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione);
- artt. 100, 116 comma 15, 186, 186-bis e 187 C.d.S. (circolazione con targhe false o alterate; guida senza patente con recidiva nel biennio; guida sotto l'influenza dell'alcool; guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti), non connessi ai reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime;
- reati previsti dalla legge n. 283/1962 (disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande);
- reati previsti dalla Legge 633/1941 (protezione del diritto d'autore), limitatamente ai casi di vendita al dettaglio in luoghi pubblici;
- art. 2 L. 638/1983 (omesso versamento ritenute INPS);
- art. 4 L. 628/1961 (omesse od errate notizie all'Ispettorato del Lavoro);
- procedimenti, anche contro ignoti, per il reato ex art. 590 c.p. da malattia professionale, limitatamente ai casi in cui non vi sia querela e non sia necessario disporre consulenza tecnica;

L'elenco di cui sopra potrà naturalmente essere modificato in futuro, sulla base dei risultati di gestione che la Sezione produrrà oppure per il caso di modifiche normative che possano comportare sensibili alterazioni nei flussi di lavoro della stessa.

In caso di connessione dei suddetti reati con altre fattispecie di competenza degli altri gruppi specializzati, la trattazione del procedimento verrà curata dal gruppo specializzato competente. Il magistrato assegnatario del procedimento valuterà quindi l'opportunità di procedere congiuntamente per tutti i reati ovvero di operare lo stralcio degli atti concernenti i reati "semplici".

In caso di potenziale riconducibilità delle condotte oggetto della *notitia criminis* a più gruppi specializzati, il Procuratore della Repubblica provvederà all'assegnazione del procedimento al gruppo specializzato più conferente al caso di specie. Analogamente, come sopra accennato, potrà derogarsi alle attribuzioni della Sezione Affari Semplici, riassegnando il procedimento ai gruppi specializzati o secondo l'assegnazione diffusa (v. *infra*), quando appaiano necessarie od opportune indagini specifiche, incompatibili con la struttura e con gli scopi della Sezione.

La Sezione Affari Semplici farà in ogni caso il più ampio ricorso possibile al rito alternativo della richiesta di decreto penale.

La Sezione Affari Semplici viene diretta a rotazione dal Procuratore della Repubblica e dai Sostituti dell'ufficio, secondo un **turno settimanale prestabilito**. Al Sostituto coordinatore pro-tempore vengono delegati i compiti di vigilanza sulle attività della Sezione e di apposizione dei visti previsti dal presente progetto organizzativo.

Oltre ai suddetti magistrati, la Sezione Affari Semplici è costituita come segue:

1) **un servizio di segreteria centralizzato**, diretto da un funzionario giudiziario che ha il compito di assicurare il buon andamento della Sezione sul piano amministrativo. L'organico ed il funzionamento della Segreteria centralizzata sono definiti con separato provvedimento.

2) **un servizio di Polizia Giudiziaria costituito da Ufficiali ed Agenti appartenenti alla locale Sezione di P.G.** Essi hanno il compito di esaminare le notizie di reato in arrivo, compilare la modulistica più appropriata al tipo di attività da espletare (deleghe di indagini, stralci, riunioni di procedimenti, trasmissione atti per competenza), e procedere - su delega del magistrato professionale od onorario – all'eventuale interrogatorio dell'indagato ex art. 415-bis c.p.p. Sulla base di modelli predefiniti, essi predispongono inoltre le bozze dei provvedimenti da emettere a chiusura delle indagini (richieste di archiviazione, richieste di decreto penale, citazioni a giudizio innanzi al Giudice di Pace, avvisi ex art. 415-bis c.p.p. e decreti di citazione diretta a giudizio innanzi al Tribunale monocratico). L'organico ed il funzionamento del servizio di Polizia Giudiziaria della Sezione sono definiti con separato provvedimento.

3) **i Vice Procuratori Onorari** inseriti nell'ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica, che svolgono le funzioni ed i compiti previsti dagli artt. 16 e 17 del D.Lvo 116/2017. Essi in particolare:

a) coadiuvano il magistrato professionale e, sotto la sua direzione e il suo coordinamento, compiono tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giudiziaria da parte di quest'ultimo, provvedendo allo studio dei fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti;

b) previa delega del coordinatore pro-tempore, nei procedimenti davanti al giudice di pace e per quelli nei quali il tribunale giudica in composizione monocratica, svolgono le attività e adottano i provvedimenti consentiti dall'art. 17 D.Lvo 116/2017.

I Vice Procuratori Onorari si attengono nello svolgimento delle attività delegate alle direttive periodiche emanate dal Procuratore della Repubblica ed a quelle impartite dai magistrati professionali coordinatori.

Essi assicurano inoltre la loro presenza presso la Sezione Affari Semplici secondo un apposito turno di servizio, rispettando i limiti d'impegno previsti dagli artt. 1, comma 3 del D.Lvo 116/2017².

Viene in ogni caso previamente acquisita la disponibilità di ciascun Vice Procuratore Onorario a concorrere allo svolgimento del servizio in esame. L'inserimento dei predetti nella Sezione è stato preceduto da un periodo di affiancamento ai magistrati professionali, della durata di tre mesi.

Ciò premesso, **l'assegnazione dei procedimenti alla "Sezione Affari Semplici"** avviene tramite il seguente meccanismo:

1 - le notizie di reato di competenza della Sezione Affari Semplici pervengono a quest'ultima su trasmissione dello Sportello Unico per le Relazioni Esterne o per disposizione del Procuratore della Repubblica o dei Sostituti.

2- le C.N.R. sono sottoposte al primo esame del Vice Procuratore Onorario di turno. In questa fase viene redatta la scheda di iscrizione e si valuta subito la possibilità di emettere richiesta di decreto penale o l'avviso di conclusione delle indagini preliminari per la conseguente citazione diretta a giudizio, di richiedere l'archiviazione oppure la necessità di compiere le limitate attività di indagine

² Per i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del D. Lvo 116/2017, i suddetti limiti si applicheranno solo a partire dal 15 agosto 2021.

sopra indicate. Il Vice Procuratore Onorario di turno, nei casi dubbi, conferisce con il magistrato coordinatore pro-tempore per le sue eventuali direttive.

3 - la segreteria centralizzata della Sezione Affari Semplici provvede conseguentemente a registrare la notizia di reato, a formare il fascicolo ed a restituirlo alla P.G. ed ai Vice Procuratori Onorari operanti presso gli uffici della Sezione per la successiva trattazione. I fascicoli vengono co-assegnati in modo automatico al Sostituto Procuratore che assume le funzioni di coordinatore nel giorno di arrivo della notizia ed al Vice Procuratore Onorario di turno.

Le attività dei Vice Procuratori Onorari addetti si svolgono negli uffici della Sezione, tenendo presenti i criteri di assegnazione interna prima citati. Anche i relativi fascicoli processuali vengono custoditi nei locali della Sezione stessa.

La struttura amministrativa e di polizia giudiziaria, nonché i V.P.O. assegnati all'ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica, affiancano il Procuratore ed i Sostituti fino alla redazione dell'atto conclusivo della fase delle indagini preliminari.

Durante il turno relativo alla Sezione Affari Semplici i Sostituti Procuratori, svolgendo compiti di coordinamento e supervisione rispetto all'attività della Sezione, dovranno:

- a) esaminare i procedimenti a loro assegnati secondo il sistema dianzi illustrato;
- b) controllare le minute dei provvedimenti redatti dai V.P.O. o dal personale di P.G. (tendenzialmente addetti alla predisposizione dei capi di imputazione nei provvedimenti definitivi), a tale scopo eventualmente interloquendo con i medesimi;
- c) impartire eventuali direttive al V.P.O., al personale amministrativo e/o di polizia giudiziaria;
- d) firmare gli atti preparati dai V.P.O. o dalla polizia giudiziaria in base a direttive specifiche o a linee guida elaborate dai magistrati coordinatori;
- e) delegare i Vice Procuratori Onorari alle attività ed ai provvedimenti consentiti ed apporre il visto di conoscenza sui provvedimenti definitivi da essi adottati;
- f) adottare i provvedimenti non delegabili ai Vice Procuratori Onorari;

In ogni caso i procedimenti restano definitivamente assegnati al medesimo magistrato coordinatore anche ove la loro definizione non possa intervenire entro la settimana del turno.

Nel caso di **procedimenti con citazione diretta dinanzi al Tribunale Monocratico** trattati dalla Sezione Affari Semplici, inoltre, la Segreteria centralizzata della Sezione provvede, dopo che il magistrato ha predisposto l'atto, a richiedere al Tribunale o al Giudice di Pace la data di fissazione dell'udienza dibattimentale. La stessa Segreteria centralizzata provvede ad inserire nel fascicolo il decreto di citazione, la lista dei testimoni ed a rimettere successivamente lo stesso alla Sezione Dibattimento per la successiva trattazione (spedizione delle notifiche alle parti ed ai difensori; formazione del fascicolo per il dibattimento, deposito lista dei testimoni, citazioni e ricerche degli stessi).

Nel caso di **procedimenti definiti con richiesta di decreto penale di condanna**, la segreteria centralizzata della Sezione Affari Semplici cura gli adempimenti conseguenti alla predisposizione delle richieste di decreto penale di condanna sottoscritte dai VPO o dai Sostituti assegnatari.

8.3 I PROCEDIMENTI A DISTRIBUZIONE DIFFUSA

Al fine di non limitare l'attività di ciascun Sostituto alle materie proprie dei reati attribuiti ai gruppi di lavoro specializzati di cui egli faccia parte, ed al fine altresì di poter disporre all'occorrenza di uno strumento di perequazione nella distribuzione degli affari tra tutti i magistrati dell'ufficio, si prevede

che **tutti i procedimenti per reati diversi da quelli trattati dai gruppi di lavoro specializzati e dalla Sezione Affari Semplici** vengano distribuiti automaticamente ed a rotazione tra tutti i Sostituti Procuratori.

Il meccanismo di distribuzione in esame costituisce un criterio di chiusura rispetto a quelli sopra individuati. Il complessivo funzionamento dei tre criteri sin qui illustrati sarà derogato esclusivamente per i procedimenti iscritti durante il turno di servizio esterno dei Sostituti, nei termini appresso menzionati.

8.4 IL TURNO ESTERNO DEI MAGISTRATI

E' istituito un turno esterno settimanale per **arresti, fermi, sequestri, omicidi, decessi**, cui è preposto un Sostituto Procuratore reperibile dalle ore 9.00 del lunedì alle ore 9.00 del lunedì successivo, con competenza alla trattazione degli affari urgenti da compiersi a seguito di arresto, fermo (inclusi i fermi con accompagnamento negli uffici di PG per identificazione ex artt. 349 c.p.p.), sequestro probatorio o preventivo d'urgenza eseguiti dalla Polizia Giudiziaria, nonché di omicidi e ispezioni cadaveriche.

Il Sostituto di turno esterno, inoltre, è incaricato di **ricevere le prime notizie orali e/o la prima comunicazione scritta da parte della Polizia Giudiziaria** e di impartire le prime direttive sulle indagini **per i reati previsti dall'art. 362, comma 1-ter c.p.p.³** (con esclusione delle fattispecie attribuite alle Sezione Affari Semplici).

Il Sostituto, ricevuta la notizia di reato in forma scritta, **assume le determinazioni in ordine all'assunzione delle informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia, querela o istanza** e valuta – nel caso di prolungata assenza dall'ufficio del componente del gruppo specializzato n. 4 – anche l'eventuale necessità di richiedere al GIP l'adozione di misure cautelari. All'esito, trasmette con la massima sollecitudine il fascicolo processuale al Sostituto Procuratore appartenente al gruppo di lavoro specializzato n. 4, individuato secondo il vigente criterio di ripartizione interna al gruppo (anno di nascita dell'indagato pari = Dott.ssa Ponziani; anno di nascita dell'indagato dispari = Dott.ssa Campo).

Il parametro di riferimento per l'individuazione del Sostituto di turno, nel caso di arresto e fermo di P.G., sarà quello del giorno ed ora in cui i provvedimenti pre-cautelari sono stati adottati. Negli altri casi, invece, si farà riferimento alla segnalazione telefonica ovvero all'arrivo della prima comunicazione scritta da parte della P.G.

Il magistrato di turno esterno tratta altresì i procedimenti con detenuti che perverranno da altri Uffici Giudiziari ai sensi dell'art. 27 c.p.p. Egli provvede in ogni caso alla richiesta di rinnovazione delle misure cautelari ed alla successiva definizione del procedimento, salvo che si tratti di casi di particolare complessità o di procedimenti ricadenti nelle attribuzioni dei gruppi specializzati, nel qual caso il fascicolo sarà trasmesso al Procuratore della Repubblica per le opportune valutazioni.

Il magistrato di turno esterno è altresì incaricato di trattare le richieste di intercettazioni d'urgenza provenienti dalla P.G. (anche relativamente a procedimenti penali già iscritti, per il caso di assenza del titolare), curando l'emissione del relativo decreto d'urgenza e la trasmissione della richiesta di

³ Adempimenti inseriti per effetto della nuova disciplina processuale introdotta con Legge 19 luglio 2019, n. 69 (cd. "codice rosso"). Sul punto vanno richiamate le specifiche direttive impartite con nota prot. 1232 del 18 settembre 2019.

convalida al GIP. Nel caso di richiesta di acquisizione di tabulati telefonici, invece, il Sostituto di turno provvede solo per i procedimenti penali già iscritti e solo in caso di assenza del titolare.

Egli tratta delle richieste di sequestro ex art. 368 c.p.p., nonché dei nulla-osta alle espulsioni, delle autorizzazioni all'espianto di organi ed alle trasfusioni ematiche.

Provvede infine alla formulazione di pareri sulla libertà personale di indagati e imputati nel caso di assenza o impedimento del magistrato titolare del procedimento cui l'istanza si riferisce.

Il turno esterno rappresenta un criterio di distribuzione degli affari autonomo e distinto da quelli prima illustrati. I procedimenti trattati durante il turno esterno rimangono pertanto **definitivamente assegnati** al Sostituto di turno, il quale provvede agli adempimenti relativi all'iscrizione, alle richieste di convalida, alla citazione con rito direttissimo e/o a tutte le attività di indagine occorrenti sino alla loro definizione.

Faranno **eccezione** i casi in cui il magistrato di turno abbia unicamente provveduto alla **convalida di perquisizioni o sequestri** di P.G. per reati che ricadono nelle attribuzioni dei gruppi specializzati. In tali casi il fascicolo, non appena terminati gli adempimenti urgenti, andrà infatti inviato al coordinatore del relativo gruppo per la successiva riassegnazione.

8.5 GESTIONE E DISTRIBUZIONE DELLE SOPRAVVENIENZE. REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTRIBUZIONI INTERNE. ASSEGNAZIONI E COASSEGNAZIONI

La distribuzione delle sopravvenienze secondo i criteri sopra elencati è diretta dal Procuratore della Repubblica, che si avvale dei servizi di segreteria dello Sportello Unico per le relazioni esterne e dell'Ufficio iscrizioni notizie di reato. In caso di assenza o di impedimento del Procuratore, i suoi compiti sono assolti dal Sostituto Procuratore più anziano in servizio.

Tutte le notizie di reato pervenute presso lo Sportello Unico della Procura, depositate da organi di P.G. oppure da privati ovvero ricevute per corrispondenza, devono essere trasmesse come segue:

- 1) al Procuratore della Repubblica ed ai coordinatori dei Gruppi di lavoro sopra indicati, per le materie di competenza dei gruppi specializzati (v. sopra, paragrafo 8.1). Il Procuratore ed i coordinatori dei gruppi provvedono alla redazione della scheda di iscrizione, ad effettuare la prima qualificazione giuridica del fatto ed all'assegnazione del procedimento, disponendo il successivo inoltro all'Ufficio iscrizioni notizie di reato;
- 2) alla Sezione Affari Semplici, per le materie ricadenti nelle sue attribuzioni. Ivi il Vice Procuratore Onorario di turno, se del caso in consultazione con il coordinatore, cura la redazione della scheda iscrizione, mentre la segreteria centralizzata della Sezione cura l'iscrizione e la formazione del fascicolo processuale (v. sopra, paragrafo 8.2);
- 3) alla Segreteria iscrizioni notizie di reato, per l'iscrizione del fascicolo e l'assegnazione automatica dei procedimenti a distribuzione diffusa (v. sopra, paragrafo 8.3);
- 4) alla Segreteria iscrizioni notizie di reato, per l'iscrizione e successiva trasmissione al magistrato di turno esterno delle notizie di reato recanti atti di P.G. soggetti a convalida (nel caso di arresti, fermi, sequestri, omicidi, decessi) e di quelle per reati di violenza domestica o di genere (v. sopra, paragrafo 8.4).

Nei casi in cui in un medesimo procedimento si individuino più titoli di reato che appartengano alla competenza di gruppi diversi, il principale criterio regolatore è costituito dall'assegnazione del procedimento al gruppo che abbia la specializzazione più idonea in relazione alle esigenze investigative, e ciò prescindendo dalla maggiore o minore gravità del delitto determinata dalla previsione della pena.

In caso di concorrenza tra reati di competenza di un gruppo specializzato e reati di competenza della Sezione Affari semplici o di reati a distribuzione diffusa, prevale invece l'assegnazione al Gruppo specializzato.

Al fine di garantire continuità nelle attività di indagine, il procedimento resta comunque assegnato al magistrato che abbia già svolto una significativa attività investigativa, anche laddove dovessero successivamente emergere reati concorrenti appartenenti ad altri gruppi, sempre che particolari esigenze di specializzazione non rendano opportuna la co-assegnazione del procedimento a più magistrati di diversi gruppi.

E' dovere dei magistrati assegnatari e dei coordinatori di informare senza ritardo il Procuratore della Repubblica ove nel corso delle indagini emergano elementi di reità per reati di competenza di altri gruppi specializzati. Ove residuino incertezze nell'applicazione dei criteri sopra specificati, il Procuratore della Repubblica stabilisce il gruppo di assegnazione.

Fatti salvi i casi sopra previsti, la coassegnazione di più magistrati è di regola effettuata al momento della prima assegnazione del procedimento. La coassegnazione in una fase successiva del procedimento è adottata con provvedimento motivato.

L'assegnazione di un magistrato per il compimento di singoli atti può essere disposta solo in caso di impedimento o assenza prolungata del magistrato titolare, oppure col suo consenso.

8.6 I PROCEDIMENTI CONTRO IGNOTI

I criteri di distribuzione dei procedimenti contro noti valgono anche per la gestione delle notizie di reato a carico di ignoti.

Fanno eccezione i procedimenti contro ignoti per i reati astrattamente ricadenti nelle attribuzioni della Sezione Affari Semplici, i quali sono assegnati in modo automatico a tutti i Sostituti, nonchè le notizie di reato contro ignoti trasmesse con gli elenchi mensili ex art. 107 bis disp. att. c.p.p., che invece devono essere trattate dal Sostituto di turno esterno del giorno di arrivo degli elenchi.

9. ISCRIZIONE E GESTIONE DEGLI ATTI NON COSTITUENTI NOTIZIE DI REATO (MOD. 45)

Come ribadito in più occasioni dal Consiglio Superiore della Magistratura e dal Procuratore Generale della Corte di Cassazione, occorre procedere ad un uso assai accorto della registrazione degli atti a Mod. 45, che come è noto consente la semplice archiviazione interna da parte del Pubblico Ministero. Si può dunque prevedere di farsi ricorso a tale forma di iscrizione nei seguenti casi:

- 1) denunce o esposti incomprensibili o all'evidenza provenienti da persone mentalmente squilibrate;
- 2) sentenze dichiarative dell'insolvenza che non diano luogo a procedimenti per bancarotta o per altri reati in materia di crisi di impresa o di insolvenza;
- 3) atti relativi a morti naturali;

- 4) referti medici da cui non emerga la commissione di reati;
- 5) segnalazioni relative a perquisizioni di iniziativa della PG con esito negativo, nonché quelle per fermi eseguiti ex art. 349 c.p.p. dalla P.G. a fini di identificazione di cittadini italiani e stranieri;
- 6) esposti e denunce contro magistrati che saranno inviati ex art. 11 c.p.p. alla Procura della Repubblica di Campobasso per le determinazioni di competenza. La valutazione dei fatti oggetto di simili esposti o denunce, anche in relazione alla loro eventuale qualificazione giuridica, non compete infatti a questo Ufficio;
- 7) esposti e segnalazioni dei cd. “denunzianti seriali”;
- 8) esposti di cui sia comunque dubbia la modalità di iscrizione in base ai criteri sin qui indicati.

Nel caso in cui si sia deciso di iscrivere a Mod. 45 una segnalazione contenente la richiesta dell'esponente di ricevere avviso ex art. 408 c.p.p., si potrà dare comunicazione allo stesso (salvo che emergano i suddetti casi di documenti provenienti da denunzianti seriali o da persone mentalmente squilibrate) che la denuncia è stata archiviata a Mod. 45 non potendosi ravvisare alcuna ipotesi di reato. Ricevute le eventuali osservazioni, il magistrato assegnatario valuterà la necessità dell'eventuale iscrizione del fascicolo a Mod. 21 o 44 e conseguentemente, ove persista l'assenza delle condizioni per considerare l'atto una notizia di reato, inoltrare il fascicolo Mod. 45 al GIP con richiesta di archiviazione.

Lo Sportello Unico per le relazioni esterne, qualora dagli atti non emerga con chiarezza una notizia di reato o si versi nelle ipotesi sopra illustrate, trasmette gli atti per la eventuale iscrizione al Mod. 45:

- al Procuratore della Repubblica quale coordinatore del Gruppo di lavoro I, se trattasi di atti relativi a vicende che coinvolgono la Pubblica Amministrazione;
- al magistrato coordinatore del Gruppo di lavoro II, se trattasi di atti relativi alla materia della crisi di impresa o dell'insolvenza;
- al Sostituto di turno esterno, se trattasi di atti relativi ai decessi o alle perquisizioni negative eseguite di iniziativa della P.G.;
- al Procuratore della Repubblica in tutti gli altri casi.

10. CRITERI DI PRIORITÀ NELLA TRATTAZIONE DEGLI AFFARI

Il tema dell'elaborazione di criteri di priorità nella trattazione degli affari penali è largamente dibattuto all'interno degli uffici giudiziari e tra gli addetti ai lavori. Esso si interseca con il complesso tema dei rapporti tra l'assetto organizzativo degli uffici giudicanti e di quelli requirenti ed è largamente influenzato dalle scelte normative compiute dal Legislatore.

Si pensi non solo all'introduzione dell'art. 132-bis disp. att. c.p.p. (il cui disposto riguarda sì direttamente gli uffici giudicanti, ma che non può certamente essere ignorato dai dirigenti degli uffici requirenti), ma anche e soprattutto ai recenti interventi di depenalizzazione, di introduzione del meccanismo di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato e della non punibilità per particolare tenuità del fatto: tutti interventi, questi, che a voler considerare espressione di un disegno unitario di progressiva deflazione del carico della giustizia penale, lasciano ben poco spazio all'autonomia gestionale dei capi degli uffici.

Va detto poi che in seno alla Procura di Chieti, grazie all'abnegazione dei magistrati e del personale che vi presta servizio, i procedimenti definiti con richiesta di archiviazione per prescrizione sono numericamente ridottissimi (n. 32 nel 2017; n. 9 nel 2018) e che pertanto l'individuazione dei criteri

di priorità appresso indicati non dovrà essere inteso come strumento per contrastare il rischio di prescrizione dei reati bensì come mero strumento di indirizzo per offrire una risposta più tempestiva a talune forme di criminalità che destano maggiore allarme sociale.

Fatte tali premesse, può pertanto prevedersi che nella gestione dei loro ruoli i magistrati dell'ufficio trattino nell'ordine:

- i reati di competenza della Corte di Assise e del Tribunale in composizione collegiale;
- i reati di cui agli artt. 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice penale (come da elenco di cui all'art. 1 della legge 19 luglio 2019, n. 69 – cd. “codice rosso”);
- i reati, anche se attribuiti alla competenza del giudice monocratico, che richiedono la trattazione in udienza preliminare;
- i reati attribuiti alla competenza del giudice monocratico per cui è consentita la citazione diretta a giudizio;

In questa cornice, i magistrati dell'Ufficio riserveranno particolare attenzione all'entità delle pene edittali previste per i reati trattati, nonché allo stato di detenzione degli indagati o alla loro sottoposizione ad altre misure restrittive od interdittive. Allo stessa stregua, costituirà elemento di valutazione nella scelta delle priorità la circostanza che la commissione del reato abbia provocato conseguenze gravemente dannose per la persona offesa.

Come previsto dall'art. 34-ter D.Lvo 6.9.2011, n. 159, sarà altresì data priorità assoluta ai procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione. I magistrati addetti alla loro trattazione prestano massima cura nel rispetto dei tempi procedurali e provvedono, compatibilmente con gli approfondimenti investigativi occorrenti, alla sollecita definizione degli stessi.

11. I VICE PROCURATORI ONORARI

In una situazione contrassegnata, come si è detto, da elevatissime percentuali di scoperture nell'organico del personale di segreteria, occorre sfruttare al massimo le potenzialità derivanti dall'impiego dei Vice Procuratori Onorari addetti all'ufficio.

A tal fine si ritiene essenziale, anzitutto, offrire loro l'utilizzo degli strumenti informatici più rilevanti per l'ottimale disimpegno delle loro funzioni e creare le migliori condizioni per la più adeguata integrazione possibile degli stessi nelle strutture burocratiche dell'ufficio.

Già a partire dal mese di maggio 2017, pertanto, si è provveduto ad adibire ad ufficio dei Vice Procuratori Onorari un apposito locale della Procura, dotato di postazioni informatiche, ove essi possono dedicarsi allo studio dei fascicoli di udienza. Gli stessi sono stati inoltre dotati delle credenziali di accesso al portale dei verbali di udienza del Ministero della Giustizia ed alla banca dati Italgire, così da poter disporre di tutti gli strumenti necessari per preparare al meglio la loro partecipazione alle udienze dibattimentali. Infine, è stato previsto anche in loro favore il servizio di trasporto dei fascicoli alle aule di udienza dibattimentali presso le sedi del Tribunale e del Giudice di Pace.

In secondo luogo, si deve ricorrere all'impiego dei Vice Procuratori Onorari in tutti i casi consentiti dalla legge, anche per effetto del recente ampliamento delle attività loro delegabili disposto con il D.Lvo 116/2017.

In questo senso, considerando l'inconveniente posizione logistica dell'ufficio rispetto alle aule di udienza del Tribunale e le numerosissime incombenze che quotidianamente gravano sui magistrati professionali dell'ufficio, si ritiene di delegare di regola ai Vice Procuratori Onorari le funzioni di Pubblico Ministero di udienza nei procedimenti davanti al giudice di pace ed al Tribunale in composizione monocratica (ad eccezione di quelli relativi ai delitti di cui agli artt. 589 e 590 c.p. commessi con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e di quelli di cui all'art. 590-sexies c.p.). Sono fatti salvi, ovviamente, ulteriori specifici casi di particolare delicatezza di taluni procedimenti, per i quali viene comunque assicurata la presenza del magistrato professionale.

Le stesse regole valgono anche per i procedimenti in camera di consiglio ex art. 127 c.p.p.

Il ruolo dei Vice Procuratori Onorari è inoltre centrale per il funzionamento dell'ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica ed in particolare della Sezione Affari Semplici (v. sopra). In seno alla Sezione, infatti, essi procedono all'esame delle notizie di reato pervenute alla Sezione, collaborando con il magistrato coordinatore e predisponendo gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giudiziaria da parte di quest'ultimo. Essi inoltre, previa delega del Procuratore della Repubblica, svolgono le attività ed adottano i provvedimenti consentiti dall'art. 17 D.Lvo 116/2017.

Per le attività svolte in ufficio, ogni V.P.O. attesta lo svolgimento delle stesse a mezzo di apposito badge elettronico fornito dall'ufficio. L'Ufficio spese di Giustizia liquida le indennità spettanti ex art. 4, comma 2-bis D.Lvo 273/1989 (disciplina che per i Vice Procuratori Onorari in servizio alla data di entrata in vigore del D.Lvo 116/2017 continuerà ad applicarsi sino al 15 agosto 2021) dietro presentazione di apposita autocertificazione, corredata dell'estrazione dati del sistema di controllo presenze e vistata dal Procuratore della Repubblica.

Il coordinamento dei Vice Procuratori Onorari ed il loro progressivo inserimento nei diversi settori sopra indicati è curato dal Procuratore della Repubblica. A tal fine il Procuratore indice apposite riunioni di aggiornamento con i magistrati onorari dell'ufficio.

Spetta infine al Procuratore della Repubblica redigere il rapporto informativo sul conto dei V.P.O., a segnalare i fatti di rilievo disciplinare e ad istruire le pratiche di nomina e revoca degli stessi.

12. DESIGNAZIONE DEI MAGISTRATI A SVOLGERE LE FUNZIONI DI PUBBLICO MINISTERO NELL'UDIENZA PENALE

Nella formazione dei turni mensili di partecipazione alle udienze celebrate dinanzi al Tribunale di Chieti, il Procuratore cura ove possibile di assicurare continuità nella trattazione del procedimento tra la fase delle indagini preliminari e quelle successive. Cura altresì, specie per i processi di maggiore complessità o la cui trattazione richiede diverse udienze, di assicurare continuità attraverso la designazione dello stesso magistrato professionale od onorario per tutta la durata del dibattimento.

13. DIRETTIVE IN MATERIA DI CONTRASTO PATRIMONIALE: SEQUESTRO PREVENTIVO E SEQUESTRO CONSERVATIVO

Costituisce obiettivo strategico del presente progetto organizzativo anche il più ampio e diffuso utilizzo degli strumenti di contrasto patrimoniale alle attività delittuose di qualsiasi genere.

Sono ormai innumerevoli le disposizioni codicistiche e di leggi speciali che consentono la confisca, anche “allargata” e “per equivalente” di beni (prodotto, profitto e prezzo del reato), per il caso di commissione di svariate categorie di reati. Altrettanto dicasi per gli strumenti di cooperazione internazionale che consentono l’esecuzione dall’estero ed all’estero degli ordini di sequestro o di confisca.

Nella conduzione delle indagini preliminari per i reati più gravi, per quelli che hanno provocato ingenti danni alle persone offese o che per esperienza sono suscettibili di produrre ricchezze illegali, i magistrati dell’ufficio avranno dunque cura di disporre approfondite analisi economiche e patrimoniali volte all’individuazione dei beni di cui gli indagati possono disporre anche indirettamente, così da inoltrare al Giudice per le Indagini Preliminari le proprie richieste di **sequestro preventivo ai fini di confisca** (da presentarsi, ove possibile, contestualmente alle richieste di misure cautelari personali).

Dopo l’esercizio dell’azione penale, dovrà altresì essere fatto il più ampio ricorso possibile allo strumento del **sequestro conservativo ex art. 316 c.p.p.**; anche a tal fine gli accertamenti patrimoniali disposti sul conto degli interessati saranno di estrema utilità nella formulazione delle richieste dell’ufficio al Giudice di merito.

Analogamente dovranno utilizzarsi in maniera più diffusa i poteri e gli **strumenti interdittivi o di sequestro preventivo previsti dal D.Lvo 231/2001**, in materia di responsabilità degli enti per gli illeciti dipendenti da reato.

La stessa direttiva deve intendersi estesa anche ai casi nei quali, per mancanza di sufficienti elementi probatori, l’azione penale non possa eventualmente essere esercitata. Anche in tali casi, infatti, potranno essere avviati tempestivamente i procedimenti per l’applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali ex art. 4 comma 1 lett. c) D.Lvo 159/2011 nei confronti di coloro per i quali vi siano chiari sintomi di pericolosità sociale e che tengano un tenore di vita non giustificato dai redditi ufficialmente dichiarati.

I magistrati coordinatori dei gruppi specializzati tengono informato il Procuratore della Repubblica della ricorrenza delle condizioni dianzi esposte.

Al fine di assicurare la compiuta verifica delle attività e dei risultati dell’ufficio in questo particolare settore, si richiede da parte delle segreterie la massima cura nel **tempestivo e completo inserimento al SICP, attraverso il modulo denominato “gestione iter sequestro”, delle annotazioni relative ai beni oggetto di sequestro preventivo e conservativo (oltre che probatorio)** ed a quelle relative al loro valore economico. Si richiamano sul punto la circolare del Ministero della Giustizia del 19 dicembre 2016 e la direttiva interna prot. n. 5/2019 del 28 gennaio 2019, ai cui contenuti occorrerà dare puntuale osservanza.

14. L’UFFICIO ESECUZIONI PENALI

Il corretto funzionamento dell’ufficio di Procura preposto a dare attuazione alle decisioni giudiziarie definitive è fondamentale per assicurare l’effettività della sanzione penale.

La materia dell'esecuzione penale involge questioni e provvedimenti che incidono direttamente sui diritti fondamentali dei cittadini. Inoltre essa ha subito negli ultimi anni ripetuti e profondi interventi normativi, tutti tesi all'ampliamento degli ambiti di applicazione delle misure alternative alla detenzione.

Ciò ha ulteriormente innalzato il suo livello di complessità, che impone di dedicare una struttura specializzata alla cura degli affari in esame.

Allo stato il funzionamento dell'ufficio esecuzioni risulta più che soddisfacente, come evidenziato anche dai dati statistici sopra riportati (v. paragrafo n. 5). Gli ordini di esecuzione ed i complessi provvedimenti di cumulo sono emessi in tempi brevi, così come sono congrui i tempi di presentazione al giudice dell'esecuzione delle richieste di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena.

All'Ufficio esecuzioni è preposto direttamente il Procuratore della Repubblica e ad esso sono assegnate due unità di personale di segreteria. In caso di assenza del Procuratore, i provvedimenti urgenti di competenza dell'ufficio sono adottati dal magistrato di turno esterno.

15. L'UFFICIO INTERCETTAZIONI

Le intercettazioni, com'è noto, costituiscono uno dei mezzi più importanti di ricerca della prova e rappresentano uno strumento imprescindibile per l'accertamento di numerosi fatti di reato.

Al tempo stesso, il loro efficace e produttivo utilizzo in seno alle attività di indagine non può più essere disgiunto dalla compiuta conoscenza dei continui aggiornamenti tecnologici che la materia offre, tanto con riferimento alle potenzialità dello strumento che ai suoi costi economici.

Altrettanto importanti, da questo punto di vista, sono i temi della sicurezza e conservazione delle registrazioni, nonché della protezione della riservatezza delle persone coinvolte a diverso titolo dalle attività di intercettazione.

Nel corso degli anni 2017-2019 si è registrato un sensibile innalzamento del numero di bersagli sottoposti ad intercettazione (telefonica, ambientale e telematica) da parte della Procura. Si è passati in particolare da n. 5 bersagli intercettati nel terzo trimestre 2017 a n. 92 bersagli intercettati nel 2° trimestre 2019.

Tali dati, se da un lato dimostrano il raggiungimento di un più adeguato livello di efficienza nel dispiegamento delle attività di indagine, dall'altro impongono di prestare massima attenzione nella previsione di tutti gli accorgimenti organizzativi ed operativi necessari per fare fronte alla accresciuta "domanda" a carico delle strutture deputate alla gestione dei servizi di ascolto.

L'obiettivo gestionale da perseguire in tale settore dell'ufficio sarà dunque di elevare la qualità e la resa investigativa dei servizi di intercettazione, contenendone al massimo i costi ed assicurando la sicurezza delle registrazioni, sia sotto il profilo della genuinità e della conservazione dei dati che sotto quello della loro conoscibilità da parte di soggetti non autorizzati.

Poiché per il completo dispiegamento del **registro informatizzato delle intercettazioni mod. 37** occorrerà ancora attendere il rilascio di apposito software ministeriale, dovrà ancora proseguirsi con il contemporaneo impiego del registro informatizzato offerto dalle ditte fornitrici degli apparati di intercettazione e di quello cartaceo ministeriale.

Dovranno però essere intraprese tutte le iniziative utili alla realizzazione di un listino prezzi unitario da applicare a tutte le ditte fornitrici, nel tentativo di raggiungere maggiore uniformità nei pagamenti e, se possibile, conseguire risparmi di spesa. In questa stessa ottica, si dovranno prevedere forme di rotazione tra le ditte accreditate presso la Procura, in modo da assicurare - a parità di qualità dei servizi resi - eguale trattamento a tutti i fornitori.

La vigilanza dell'Ufficio Intercettazioni è affidata ad un Sostituto Procuratore, che assumerà le iniziative necessarie al raggiungimento degli obiettivi gestionali sopra indicati tenendone puntualmente informato il Procuratore della Repubblica.

Ulteriori disposizioni relative alle attività di intercettazione nel corso delle indagini vengono inserite nel paragrafo dedicati ai visti (v. infra).

16. GLI AFFARI INTERNAZIONALI E LE ROGATORIE

Le rogatorie passive che pervengono da altri uffici del Pubblico Ministero sono assegnate dal Procuratore della Repubblica. Analogamente resta riservata al Procuratore l'assegnazione degli affari relativi alle richieste di cooperazione internazionale ed assistenza provenienti dall'estero, ivi comprese le richieste di costituzione di squadre investigative comuni ai sensi del D.Lvo 34/2016.

17. IL SETTORE CIVILE

La gestione del settore civile assume una crescente importanza nelle Procure della Repubblica, anche in considerazione delle numerose modifiche legislative intervenute di recente. Agli affari civili nei quali è tradizionalmente previsto l'intervento del Pubblico Ministero, invero, si sono aggiunte altre importanti competenze, soprattutto in materia societaria, della crisi di impresa e dell'insolvenza e nel settore della separazione personale dei coniugi.

L'Ufficio del Pubblico Ministero interviene poi obbligatoriamente in innumerevoli procedure giudiziarie, tra cui possono ricordarsi a titolo esemplificativo:

- 1) ricorsi in materia di volontaria giurisdizione, per interdizione, per inabilitazione e per nomina di amministratore di sostegno, o formulazione di pareri e richieste nel caso in cui tali ricorsi siano proposti da altri soggetti;
- 2) pareri nelle procedure di separazione personale tra coniugi o di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, nonché in materia di convenzioni di negoziazione assistita ex art. 6 Legge n. 162/2014;
- 3) procedure per querela di falso;
- 4) procedure per riconoscimento di maternità o paternità;
- 5) procedure per mantenimento di figli naturali;
- 6) procedure per formazione, correzione e annullamento di atti dello stato civile;
- 7) procedure per adozioni di maggiorenni;
- 8) procedure per infrazioni disciplinari nell'esercizio di diverse professioni;
- 9) procedure di nomina di curatori di eredità giacenti;
- 10) settore delle legalizzazioni e postille;
- 11) pareri e visti vari.

Data la complessità delle materie e delle procedure in questione, si ritiene essenziale confermare la scelta, già operata con il progetto organizzativo 2017-2019, di favorire anche in questo ambito la

formazione di un'area dell'ufficio specializzata alla trattazione di tali affari. L'intero settore è quindi essere affidato al coordinamento di un Sostituto Procuratore.

Faranno tuttavia eccezione, come sopra anticipato:

- 1) la materia societaria e della crisi di impresa e dell'insolvenza, affidata ai componenti del gruppo di lavoro specializzato II;
- 2) l'esercizio dei poteri del Pubblico Ministero previsti dal codice e dalle leggi civili e l'adempimento degli oneri di informazione in favore del giudice civile nei procedimenti per i reati di violenza domestica e di genere, affidati ai componenti del gruppo di lavoro specializzato IV;

Le udienze civili sono seguite dal Sostituto Procuratore coordinatore del settore civile o, in caso di impedimento, da altro Sostituto designato dal Procuratore.

La partecipazione dei magistrati professionali alle udienze civili⁴, tuttavia, deve essere temperata con le altre incombenze che gravano sui Sostituti, e con la più volte ricordata sistemazione logistica dell'ufficio.

A questo riguardo pare opportuno richiamare il costante orientamento della Corte di Cassazione (v. Cass. civ. sez. III 3/8/1998, n. 7603; Cass. civ. sez. I 14/2/2008, n.3708; Cass. civ. sez. VI 2.10.2013, n. 22567 e da ultimo Cass. civ. sez. I 26.3.2015, n. 6136⁵), per la quale la regolarità del processo civile in cui debba intervenire il Pubblico Ministero è assicurata dal fatto che lo stesso P.M. sia stato messo in condizione di partecipare al processo, anche se in concreto abbia scelto di rimanere assente.

Viene quindi rimesso al magistrato coordinatore del settore civile ed al coordinatore del gruppo di lavoro specializzato II (per la materia societaria e della crisi di impresa) di valutare caso per caso se l'Ufficio debba effettivamente comparire alle udienze sopra citate.

18. I RAPPORTI CON LA STAMPA

Particolare rilievo assume la materia dei rapporti con la stampa, che nel presente progetto organizzativo vengono riservati al Procuratore della Repubblica ai sensi dell'art. 5 D. Lvo 106/2006.

I rapporti della Procura di Chieti con gli organi di informazione sono tenuti al solo fine di fornire all'opinione pubblica un'informazione tempestiva, equilibrata, imparziale, completa e corretta sulle attività dell'ufficio e della polizia giudiziaria, nel pieno rispetto del segreto delle indagini e della dignità delle persone a qualsiasi titolo coinvolte nelle stesse.

⁴ Il testo della riforma della magistratura onoraria, infatti, non consente più di delegare i Vice Procuratori Onorari a partecipare alle udienze civili, come era previsto dall'abrogato art. 72 dell'Ordinamento Giudiziario.

⁵ Secondo la quale "...con granitica e regolare enunciazione di principi, afferenti le più varie attività processuali, questa Corte ha sempre stabilito il principio (che qui occorre ribadire) secondo cui, al fine dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nei procedimenti, come questo afferenti allo stato delle persone, non è necessaria la presenza di un rappresentante di tale ufficio nelle udienze, né la formulazione di conclusioni, essendo sufficiente che il P.M., mediante l'invio degli atti, sia informato del giudizio e quindi posto in condizione di sviluppare l'attività ritenuta opportuna. Ciò, in linea generale, esclude la nullità di qualsivoglia attività istruttoria compiuta dal giudice per il solo fatto dell'assenza del P.M. all'udienza ad essa riservata, ivi compresa quella per l'esame dei testimoni o di conferimento dell'incarico peritale (cfr. Sez. I, Sentenza n. 25722 del 2008, in materia di procedimento per querela di falso), quando allo stesso sia stata data informazione della pendenza del giudizio prima del suo compimento".

Se da un canto, infatti, occorre spesso dar conto dell'impegno degli organi giudiziari e delle forze di polizia nel contrasto a rilevanti fenomeni criminali, d'altro lato però occorre assicurare che le esigenze della pubblica informazione non pregiudichino la necessaria riservatezza delle indagini, né è lecito che l'informazione assuma toni enfatici o rappresenti certezze del tutto incompatibili con una fase procedimentale in cui deve ancora pienamente dispiegarsi il contraddittorio tra le parti.

Per quanto riguarda in particolare le misure cautelari e più in generale gli atti giudiziari emessi nella fase delle indagini preliminari di particolare rilevanza, il compito di informare l'opinione pubblica viene affidato al Procuratore della Repubblica, che lo esercita investendone in condizione di parità tutti gli organi di informazione presenti sul territorio.

Il Procuratore della Repubblica può avvalersi in questo ambito (ad esempio nella predisposizione di comunicati stampa) della collaborazione del magistrato titolare delle indagini.

Il personale amministrativo e di segreteria viene a questo riguardo invitato alla più scrupolosa osservanza del segreto di ufficio, come previsto dall' art. 159 della Legge n. 1196/1960 (Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie).

19. MISURE DI PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ, DI TUTELA E SOSTEGNO DELLA MATERNITÀ E DELLA PATERNITÀ E DI TUTELA DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

Si applicano le disposizioni della Circolare del CSM sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti, in tema di: esoneri (art. 3), tutela della genitorialità, delle esigenze familiari e dei doveri di assistenza (art. 4), magistrati in maternità o che provvedano alla cura di figli minori (art. 113), tutela della genitorialità e della malattia (art. 117), divieto di assegnazione di affari nel periodo di congedo (art. 166), benessere organizzativo, tutela della genitorialità e della salute (artt. 271-283, escluso l'art. 275).

20. MISURE ORGANIZZATIVE PER GARANTIRE IL RECUPERO DELLE ENERGIE LAVORATIVE DEI MAGISTRATI IMPEGNATI NEL TURNO ESTERNO

Con le circolari prot. 6262/2015 del 27.3.2015 e prot. 8816/2019 del 23.5.2019, il Consiglio Superiore della Magistratura ha previsto che i dirigenti degli uffici debbano adottare le misure organizzative idonee a garantire il recupero delle energie lavorative da parte dei magistrati impegnati nei turni festivi e nelle ore notturne, da fruire tenendo conto delle esigenze dell'Ufficio e della programmazione del lavoro del magistrato.

Come detto, il turno esterno dei magistrati della Procura di Chieti si articola su base settimanale, comprendendo quindi anche un giorno festivo. Inoltre i compiti spettanti al magistrato di turno si sono ulteriormente aggravati per effetto delle recenti disposizioni di legge introdotte in materia di reati di violenza domestica e di genere (v. sopra).

Per consentire il pieno esplicarsi del diritto al riposo settimanale dei magistrati, deve dunque prevedersi che al Sostituto Procuratore che sia stato impegnato nel turno esterno nei giorni festivi e/o sia stato impegnato in attività istruttorie in orari notturni fuori dal proprio domicilio, sia garantito un

giorno di recupero delle energie lavorative, da fruirsi entro trenta giorni dal turno e dietro specifica richiesta indirizzata al Procuratore della Repubblica.

La relativa autorizzazione sarà concessa compatibilmente con le esigenze dell'Ufficio e con la corretta programmazione del lavoro del magistrato inquirente.

Deve inoltre confermarsi la prassi, già vigente nell'organizzazione del calendario delle udienze e del turno di servizio, di non destinare il magistrato impegnato nel turno ad udienze dibattimentali collegiali, salvo che si tratti di processi seguiti dallo stesso magistrato nella fase delle indagini.

21. ATTRIBUZIONI RISERVATE AL CAPO DELL'UFFICIO

Il Procuratore della Repubblica esercita la direzione, organizzazione e vigilanza dell'Ufficio, in materia sia giurisdizionale che amministrativa, e lo rappresenta all'esterno; esercita i compiti demandati dall'Ordinamento giudiziario, nonché tutte le altre attribuzioni previste dalla legge.

Provvede, con la collaborazione dei coordinatori dei gruppi specializzati, all'efficace coordinamento fra i gruppi di lavoro, nonché all'eventuale elaborazione di protocolli investigativi ed organizzativi ed alla diffusa e costante circolazione delle informazioni relative al funzionamento dell'ufficio.

Promuove altresì lo svolgimento di riunioni periodiche tra i magistrati dell'ufficio ovvero dei singoli gruppi di lavoro, al fine di realizzare lo scambio di informazioni sull'andamento dell'ufficio e su fenomeni criminali, novità giurisprudenziali e innovazioni legislative, e per verificare l'andamento del servizio; la partecipazione alle riunioni periodiche costituisce per i magistrati dell'ufficio preciso onere di adempimento dei doveri funzionali. Delle riunioni è sempre formato verbale riassuntivo conservato presso la segreteria del Procuratore.

Sono riservate al capo dell'Ufficio le attribuzioni di seguito elencate:

1. Attribuzioni in materia di assegnazioni degli affari e di revoca delle assegnazioni.

In tutti i casi nei quali il procedimento presenti profili di oggettiva particolare rilevanza, è fatto obbligo ai coordinatori ed ai Sostituti Procuratori di riferirne tempestivamente al Procuratore sin dal momento in cui pervenga la *notitia criminis* e di aggiornarlo costantemente sull'andamento e sullo sviluppo delle indagini, nonché su tutti i passaggi procedurali di maggiore impegno e rilievo.

Il Procuratore, in deroga ai criteri di assegnazione sopra illustrati, riserva a sé la facoltà di auto-assegnazione di quei procedimenti che per specifiche ragioni - quali la gravità del fatto, la diffusività degli effetti sulla collettività, l'allarme sociale cagionato, la natura degli interessi giuridici coinvolti e la loro rilevanza sociale, nonché la complessità delle questioni trattate - impegnino direttamente la responsabilità e l'immagine dell'intero ufficio. Tale facoltà è soggetta all'adozione di provvedimento motivato.

Successivamente all'avvio delle indagini preliminari, il Procuratore potrà co-assegnare a sé stesso il procedimento, allorché nel corso della medesima si verificano le condizioni in precedenza elencate.

Resta in facoltà del Procuratore revocare l'assegnazione, quando il contrasto con il magistrato assegnatario non sia altrimenti superabile, nei casi di:

a) contrasto dell'operato del magistrato assegnatario con i criteri fissati dal Procuratore in via generale o con riferimento al singolo procedimento circa le modalità di esercizio dell'attività investigativa;

- b) divergenze in ordine alle modalità di esercizio dell'azione penale;
 - c) contrasto sulle determinazioni conclusive circa l'esercizio stesso dell'azione penale.
- Qualora il contrasto riguardi soltanto alcuni dei fatti o alcuni degli indagati, la revoca potrà essere circoscritta entro i limiti dell'effettivo contrasto, ove non ne risulti un pregiudizio per l'intero procedimento. La revoca resta subordinata all'adozione di un provvedimento motivato che evidenzi l'esistenza, la ragionevolezza e la ponderata valutazione delle condizioni che giustificano l'esercizio di tale potere.
2. Richieste di autorizzazione a procedere ex art. 343 c.p.p. ed ai sensi di altre disposizioni speciali.
 3. Assegnazione degli esposti anonimi - Mod. 46.
 4. Rapporti con gli organi di informazione, salvo eventuali deleghe per casi specifici.
 5. Redazione dei rapporti informativi riguardanti i magistrati.
 6. Direzione e coordinamento delle Sezioni di Polizia Giudiziaria ex art. 59 c.p.p.
 7. Risoluzione di questioni giuridiche di principio ed emanazione delle relative direttive.
 8. Affari generali ed amministrativi e corrispondenza con gli uffici superiori.
 9. Affari riservati ed organizzazione della Segreteria particolare del Procuratore.
 10. Gestione delle reti informatiche e delle risorse logistiche e materiali dell'Ufficio.
 11. Direzione e vigilanza sulla formazione dei turni di servizio e delle udienze dei magistrati togati ed onorari.
 12. Ogni altra facoltà e prerogativa attribuite personalmente al Procuratore dal presente Progetto Organizzativo.

Sono riservate al capo dell'Ufficio, ed in caso di sua assenza o impedimento al magistrato più anziano in servizio, le attribuzioni di seguito elencate:

1. Partecipazione alla Conferenza permanente costituita presso il Tribunale di Chieti.
2. Permessi e ferie dei magistrati e del personale amministrativo.
3. Designazione del gruppo di lavoro competente nel caso di concorso di reati attribuiti a gruppi diversi e ove sussistano incertezze nell'applicazione dei criteri prefissati che regolano l'attribuzione degli affari.
4. Esame ed evasione delle istanze di avocazione.

22. I VISTI

I visti di assenso previsti dall'art. 3 D.Lvo 106/2006 sui provvedimenti di **fermo di indiziato di delitto** e sulle **richieste di misure cautelari o reali** sono apposti dal Procuratore della Repubblica. In caso di sua assenza o impedimento, il visto è apposto dal magistrato più anziano in servizio.

Pe le **richieste di misure cautelari reali**, si dispone che il visto di assenso sia necessario in tutti i casi in cui il provvedimento abbia ad oggetto somme di denaro o beni di valore **superiore ad € 100.000,00**.

Quanto ai **visti di conoscenza**, l'esperienza maturata nel triennio 2017-2019 ha evidenziato ottimi livelli di circolazione delle informazioni in seno ai gruppi di lavoro e più in generale all'interno dell'ufficio, di condivisione dei metodi di lavoro e di uniformità nelle valutazioni concernenti l'esercizio dell'azione penale. Si ritiene pertanto di poter ridurre, allo stato, l'area di applicazione del visto di conoscenza alle sole **richieste di proroga delle attività di intercettazione, a partire dalla V proroga**. Viene raccomandato ai Sostituti Procuratori ed all'Ufficio Intercettazioni di riportare su tutte le richieste di autorizzazione alla proroga delle intercettazioni la relativa indicazione.

Anche il visto di conoscenza è apposto dal Procuratore della Repubblica. In caso di sua assenza o impedimento, il visto è apposto dal magistrato più anziano in servizio.

I visti di conoscenza sui provvedimenti emessi dai Vice Procuratori Onorari in seno alla Sezione Affari Semplici sono invece apposti da ciascun magistrato coassegnatario del procedimento.

I criteri di sottoposizione al visto non sostituiscono comunque l'obbligo dei magistrati di informare il Procuratore nei casi rilevanti.

23. I COORDINATORI DEI GRUPPI DI LAVORO SPECIALIZZATI

Oltre a quanto sopra previsto in materia di distribuzione degli affari, di assegnazione delle sopravvenienze e di apposizione dei visti relativamente a ciascun gruppo di lavoro specializzato, i coordinatori hanno il compito di acquisire una conoscenza approfondita delle caratteristiche dei fenomeni criminali che interessano il loro gruppo di lavoro, nonché di proporre al Procuratore l'adozione di strategie e metodologie investigative appropriate per il contrasto di tali fenomeni. Essi avranno cura di suggerire e stimolare il continuo aggiornamento del metodo di lavoro del gruppo, con l'obiettivo di conseguire la più efficace definizione dei procedimenti e di concorrere ad assicurare l'uniformità e la tempestività nell'esercizio dell'azione penale da parte dell'Ufficio. Per potere espletare al meglio tale incarico, il coordinatore può richiedere ai magistrati titolari informazioni sui procedimenti e di prendere visione degli atti.

Ai coordinatori dei gruppi di lavoro si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui all'art. 5 della Circolare prot. P20457/2017 del 17.11.2017 del Consiglio Superiore della Magistratura.

I coordinatori dei gruppi di lavoro appongono altresì il visto sulle sentenze e sulle impugnazioni relative ai procedimenti per i reati appartenenti alle attribuzioni del gruppo specializzato.

24. INFORMAZIONI ALLA PROCURA GENERALE E AD ALTRE AUTORITA' (art. 118-bis e 129 disp. att. c.p.p.)

Al fine di consentire al Capo dell'Ufficio di fornire al Procuratore Generale e all'Agenzia delle Entrate le notizie previste dall'art. 118-bis disp. att. c.p.p., i Sostituti Procuratori ed i coordinatori dei gruppi sono tenuti ad informare tempestivamente il Procuratore della Repubblica dell'avvenuta iscrizione di un procedimento penale per i delitti indicati nell'art. 407 co. 2 lett. a) del codice di rito, nonché per i delitti di cui agli artt. 452 bis, 452 quater, 452 sexies e 452 octies c.p. Analoghe informazioni su tali procedimenti devono essere date al Procuratore della Repubblica in occasione degli sviluppi investigativi più importanti e della definizione del procedimento.

Le informazioni sull'esercizio dell'azione penale nei casi previsti dall'art. 129 disp. att. c.p.p. sono invece date dal magistrato titolare delle indagini al momento dell'esercizio dell'azione penale.

In particolare, quando l'azione penale è esercitata con richiesta di rinvio a giudizio sottoposta a visto di conoscenza, anche l'informazione ex art. 129 disp. att. c.p.p. viene sottoposta nello stesso tempo al visto. In tutti gli altri casi il magistrato che invia l'informazione ne trasmette copia al Procuratore della Repubblica, che vigila sulla puntuale osservanza della norma in questione.

Nei casi previsti dal comma 3 bis dello stesso art. 129 disp. att. c.p.p., l'informazione è inviata dal magistrato titolare dell'indagine subito dopo l'arresto o il fermo o l'esecuzione della misura di custodia cautelare.


25. DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

Il presente Progetto Organizzativo viene trasmesso al Consiglio Superiore della Magistratura, al Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello dell'Aquila (anche per la trasmissione alla Sezione Autonoma per i magistrati onorari, ai sensi dell'art. 16 D.Lvo 116/2017), al Sig. Procuratore Generale presso la Corte di Appello ed al Sig. Presidente del Tribunale di Chieti.

Si dispone altresì che il Progetto sia comunicato a tutti magistrati della Procura, con avviso che essi potranno presentare osservazioni entro dieci giorni dalla comunicazione, nonché ai Vice Procuratori Onorari ed al personale amministrativo.

Le disposizioni contenute nel Progetto Organizzativo **entrano in vigore in data 1 gennaio 2020** e si applicheranno ai procedimenti iscritti successivamente alla stessa data.

Chieti, 26 novembre 2019



IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Francesco Testa

**TABELLA DELLE ASSEGNAZIONI AI GRUPPI SPECIALIZZATI
E DELLE DELEGHE FUNZIONALI CONFERITE AI MAGISTRATI**

STRUTTURA ORGANIZZATIVA	VIGILANZA E COORDINAMENTO	MAGISTRATI ADDETTI
Ufficio innovazione	Sost. Proc. Dott. ssa Ponziani (MAGRIF)	-----
Ufficio per il monitoraggio	Procuratore della Repubblica	-----
Gruppo di lavoro I	Procuratore della Repubblica	Sost. Proc. Dott. Falasca Sost. Proc. Dott. Ciani
Gruppo di lavoro II	Sost. Proc. Dott. Falasca	Sost. Proc. Dott. Falasca Sost. Proc. Dott. ssa Campo
Gruppo di lavoro III	Sost. Proc. Dott. ssa Ponziani	Sost. Proc. Dott. ssa Ponziani Sost. Proc. Dott. Ciani
Gruppo di lavoro IV	Sost. Proc. Dott. ssa Campo	Sost. Proc. Dott. ssa Campo Sost. Proc. Dott. ssa Ponziani
Gruppo di lavoro V	Procuratore della Repubblica	Sost. Proc. Dott. Falasca
Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica - Sezione Affari Semplici	Procuratore della Repubblica Sost. Proc. Dott.ssa Campo Sost. Proc. Dott.ssa Ponziani Sost. Proc. Dott. Falasca Sost. Proc. Dott. Ciani	Vice Procuratori Onorari Dott.ssa Aleo Dott.ssa Capanna Dott.ssa Miscione Dott.ssa Troiano Dott.ssa Ciancaglini Dott.ssa Bertini
Ufficio Esecuzioni Penali	Procuratore della Repubblica	-----
Ufficio Intercettazioni	Sost. Proc. Dott. Ciani	-----
Affari internazionali	Procuratore della Repubblica	-----
Settore Civile	Sost. Proc. Dott. Ciani	-----